

30 **giorni**

ORGANO UFFICIALE
DI INFORMAZIONE
VETERINARIA
di FNOVI ed ENPAV

ISSN 1974-3084

Anno 5 - N° 1 - Gennaio 2012

IL MENSILE DEL MEDICO VETERINARIO



È nato il veterinario aziendale

Siglato l'accordo che cambierà i sistemi informativi in zootecnia

Riforma

**OBBLIGHI
DEONTOLOGICI
DI INFORMAZIONE
AL CLIENTE**

Convenzione Ue

**LINEE GUIDA
DELLA FNOVI
SUL DIVIETO
DI CAUDOTOMIA**

Sostenibilità

**LA POSIZIONE
DEGLI ATTUARI
SULLE MISURE
"SALVA ITALIA"**

Formazione

**UN ANNO DI
CASI CLINICI
E DI DISCUSSIONE
BIOETICA**

Gusto
ECCEZIONALE


Aiuta a ridurre il disagio associato alla FLUTD



Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Multicare Reduced Calorie è stato formulato con i più alti livelli di acidi grassi Omega-3* per:

- ✓ aiutare ad interrompere il ciclo dell'infiammazione e a ridurre il disagio
- ✓ limitare le recidive degli episodi di FIC (cistite idiopatica felina)
- ✓ controllare il peso nei gatti in sovrappeso e tendenti all'obesità

Per maggiori informazioni contattate Hill's al numero verde 800 701 702 o il Responsabile Hill's locale.



* rispetto al principale prodotto concorrente, novembre 2010

™ Marchi di fabbrica di proprietà della Hill's Pet Nutrition, Inc. ©2012



https://global.cmv4all.com

e-mail 30giorni@fnovi.it
web www.trentaggiorni.it

Organo ufficiale
della Federazione Nazionale
degli Ordini Veterinari Italiani - Fnovi
e dell'Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza Veterinari - Enpav

Editore

Veterinari Editori S.r.l.
Via del Tritone, 125 - 00187 Roma
tel. 06.485923

Direttore Responsabile
Gaetano Penocchio

Vice Direttore
Gianni Mancuso

Comitato di Redazione
Alessandro Arrighi
Carla Bernasconi
Antonio Limone
Laurenzo Mignani
Francesco Sardu

Pubblicità
Veterinari Editori S.r.l.
Tel. 06.49200248
Fax 06.49200462
veterinari.editori@fnovi.it

Tipografia e stampa
Press Point srl
Via Cagnola, 35
20081 Abbiategrasso (Milano)

Mensile di informazione
e attualità professionale
per i Medici Veterinari

Registrazione Tribunale n. 580
del 21 dicembre 2007

Responsabile trattamento dati
(D. Lvo n. 196/2003)
Gaetano Penocchio

Tiratura 31.555 copie

Chiuso in stampa il 31/1/2012

Sommario

Editoriale

- 5** I figli di papà
di Gaetano Penocchio

La Federazione

- 7** È nato il veterinario aziendale
di Alberto Casartelli
- 10** Linea guida sul divieto di chirurgia non terapeutica
- 13** Tariffa libera e "compenso informato"
di Carla Bernasconi
- 16** Avviata la georeferenziazione
di Roberto Cantoni

La Previdenza

- 17** La posizione degli attuari sul decreto "salva Italia"
A cura della Direzione Studi Enpav
- 18** Le Casse sono fuori dall'elenco Istat
di Sabrina Vivian
- 21** Pensioni sotto controllo anche on line
di Marcello Ferruggia
- 23** Le prossime scadenze

Almamater

- 25** Fnovi ed Enpav: materie di studio al quinto anno

Nei fatti

- 26** Adempiere il dovere professionale è "stato di necessità"
di Carla Campanaro
- 28** L'audit: controllo ufficiale oltre la forma
di Paolo Demarin

Intervista

- 30** La riforma: una sorvegliata speciale
Intervista a Marina Calderone

Comunicazione

- 34** Il Sole ha chiesto il nostro parere
A cura dell'Ufficio Stampa Fnovi

Lex veterinaria

- 35** Sospensione dall'Albo per omessa fatturazione
di Maria Giovanna Trombetta

Formazione

- 38** Un altro anno di formazione a distanza
di Lina Gatti
- 39** Soccorso di animale ferito e abbandonato
di Barbara de Mori
- 42** Visita in un allevamento di suini
di Guarda, Alborali, Giacomini

In 30giorni

- 44** Cronologia del mese trascorso
di Roberta Benini

Caleidoscopio

- 46** Costituita a Rovigo la Siram

**Un professionista
lo riconosci da come organizza
ogni giorno il suo lavoro.
E da come progetta il suo futuro.**

NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO ENPAV.

IL MIGLIOR AMICO DEL VETERINARIO.

Flessibilità e sicurezza
in un mondo che cambia in fretta.

Tutti i diritti dell'iscrizione all'Albo,
con in più i vantaggi della pensione.

Benefici contributivi
per favorire i giovani neo iscritti all'Ente.



ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
VETERINARI

www.enpav.it
Enpav on line

I figli di papà

di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

L' Euro e l'austerità imposta per "salvarlo" non creano lavoro. I giovani sono le prime vittime quando la situazione diviene strutturale, risultato di una crisi affatto curata dal decreto "salva Italia", né da certe scelte sulle pensioni, compreso l'effetto finestra cancellato da una riforma brutale. La ripresa si annuncia lenta e i soggetti più penalizzati saranno i più fragili (i giovani), che possono fare affidamento sull'unico sistema di welfare esistente in Italia: la famiglia. Ed oggi fa una certa impressione leggere di patti multilaterali, di appelli bipartisan alla coesione nazionale in nome della crescita, invocata come e più del Messia. Ma di cosa parlano sindacalisti, industriali, banchieri, politici? Il decreto non salverà né l'Italia, né l'Euro, tanto meno le condizioni di vita degli italiani. Di certo non quelle del popolo che lavora. Cercherà invece di dissetare i vampiri della City e di Wall Street, i banchieri di Francoforte e darà un po' di respiro alle grandi banche del nostro Paese. In aiuto delle "liberalizzazioni", presentate come la madre di tutte le soluzioni, è arrivata l'ennesima, campagna mediatica di qualche quotidiano nazionale, che semina e

coltiva sistematicamente odio contro il sistema professionale. Se le professioni sono uno dei principali mali del nostro Paese, quale può essere la soluzione? I farmaci di fascia C alle parafarmacie e alle Coop? Non curare le carie o fare meno detratasi? Ma dai...


A fine dicembre abbiamo incontrato in Fnovi i candidati per l'assegnazione di una borsa di studio (cfr. 30giorni, ottobre 2011), venti colleghi, giovani e giovanissimi, provenienti da tutto il Paese, chi in attesa di occupazione, chi con occupazioni parziali. Bravissimi. Preparatissimi. Un concentrato di saperi, di esperienze, di volontà, di disponibilità. Specializzazioni, dottorati, pubblicazioni scientifiche internazionali, con esperienze di "volontariato" nelle strutture pubbliche e private, di collaborazione occasionale o organizzata, sistematicamente sottovalutate e sottopagate. Da un punto di vista professionale ed economico uno spreco di talenti e di competenze; da punto di vista sociale l'essenza dello squilibrio generazionale che vuole i padri al lavoro e i figli fuori dal mercato.

Sono questi "i figli papà" che secondo i garanti della concorrenza - da poco avvicendatisi al Governo (Caticalà) e all'Antitrust (Pitruzzella) - si muovono in un "mondo del lavoro ingessato e basato sull'ereditarietà". Se escludiamo farmacisti e notai, che senso ha par-




lare di ereditarietà nelle professioni? Mio padre faceva il fornaio. Perché questi "garanti" non dicono che la continuità genealogica (familiare in senso stretto, ma anche politica ed imprenditoriale) è semmai una evidenza nella politica, nell'impresa è nella burocrazia? Qualcuno ha persino spulciato negli elenchi dei dipendenti dell'Antitrust, trovandovi omonimie decisamente inopportune per un'authority che deve lottare contro i conflitti di interesse...


I nostri "figli di papà" sono mamme colte, professionalmente vitali, disposte a spostarsi a Roma nonostante 3 bimbi piccoli per una borsa di studio, leggono *30giorni* da quando erano studenti (glielo passava un collega anziano). Sono semplicemente stupendi. Per loro, fra i quali ci sono i dirigenti del futuro, la Fnovi sta realizzando un concorso di idee. Nella Carta costituzionale il lavoro è un paradigma di valutazione, che elegge il merito (lavorativo) rispetto agli altri indici sui quali, storicamente, è ordinata la comunità civile, come il censo, il sesso, la forza, la religione. Se è così i "nostri" avranno un futuro. Solo la peggiore demagogia liberista può cercare di impedirlo. ●



www.struttureveterinarie.it



Le registrazioni sono in corso...



di Alberto Casartelli
Consigliere Fnovi

PROTOCOLLO FNOVI ANMVI AIA

Dalla firma del Protocollo d'intesa per il Veterinario di fiducia, la

Fnovi è già al lavoro per definire i requisiti professionali e di formazione del veterinario d'azienda. Con questo accordo, la Fnovi ha raggiunto un traguardo, portando a compimento la *Carta fondativa del Veterinario aziendale* (cfr. 30giorni, 11, 2010) e nel contempo ha segnato un nuovo inizio nei processi gestionali e sanitari delle aziende zootecniche. Il valore di questo documento, senza nulla togliere alla componente veterinaria che ne va giustamente orgogliosa, sta nella firma dell'Associazione italiana allevatori. È questa la vera svolta, perché da questo momento tutto ciò che andiamo dicendo da anni, con qualche fase di incolpevole autoreferenzialità, è riconosciuto come strategico anche per lo sviluppo zootecnico. Le sigle firmatarie si attendono la benedizione dei ministeri della Salute e delle Politiche Agricole su un'intesa che agevola le rispettive esigenze informative, sommando dati preziosi scaturiti dalle attività sanitarie svolte dal veterinario e quelle di registrazione dei dati produttivi svolte dagli operatori del settore alimentare (Osa). Il sistema si fonda sulla confluenza delle attività informative del "Veterinario di fiducia" da un lato e del "Rilevatore dati Aia" dall'altro.

DATI SANITARI

Il Ministero della Salute sta realizzando il sistema informativo nazionale per la sorveglianza epi-

È nato il veterinario aziendale

Le attività informative dei veterinari e degli allevatori si integreranno in una rete unica. Rilevamento e registrazione dei dati sanitari e zootecnici al servizio di un sistema dove sanità e produzione sono complementari.



miologica e con questo accordo, il veterinario di fiducia renderà disponibili quei dati sanitari che vengono generati nel corso delle attività di servizio agli Osa.

DATI PRODUTTIVI

Coadiuvati dal veterinario di fiducia, gli allevatori vedranno semplificati gli adempimenti a loro carico nelle operazioni di raccolta

dei dati produttivi e nelle registrazioni richieste dal Regolamento europeo n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. La norma chiede dati sulla natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, sulle cure e le somministrazioni di medicinali veterinari e sull'insorgenza di malattie, nonché i risultati delle analisi su campioni prelevati a scopi diagnostici e le segnalazioni sui controlli. Il Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali si farà carico, attraverso le regioni, di valorizzare i dati scaturenti dall'attività oggetto della presente convenzione anche ai fini della condizionalità, nonché di facilitare l'accesso all'allevatore ai premi erogati dalla Politica Agricola Comune. I suddetti dati verranno raccolti e immessi nel sistema e serviranno inoltre alla valorizzazione dei prodotti di qualità che fanno parte dei circuiti Dop e Igp.

AL NOSTRO POSTO

Gli obiettivi di sanità animale non sono antitetici a quelli della produzione, nell'accezione deontologicamente affermata nel nostro Codice secondo la quale il medico veterinario dedica la propria opera alla protezione dell'uomo dai pericoli derivanti dalle malattie degli animali, alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico. C'è quindi coerenza deontologica nei compiti individuati dal Protocollo, che definisce qualifica e respon-

CHI È E COSA FA?

Il Veterinario di fiducia è un consulente scelto dall'allevatore, su base volontaria, ed è deputato a svolgere le seguenti funzioni:

1. Supporto agli interventi necessari ad assicurare all'operatore del settore alimentare un elevato stato igienico - sanitario degli animali ed il benessere animale;
2. Formulazione di eventuali piani volontari aziendali per il controllo delle patologie, anche a carattere infettivo, e per la riduzione dell'uso indiscriminato dei farmaci;
3. Consulenza all'allevatore nella tenuta delle registrazioni obbligatorie;
4. Consulenza all'allevatore nella scelta delle misure necessarie a garantire la salubrità dell'alimentazione degli animali e degli alimenti prodotti;
5. Concorso all'uso corretto dei farmaci veterinari e responsabilità dell'armadietto farmaceutico;
6. Collaborazione con il servizio veterinario pubblico nella rilevazione degli indicatori di malattia e di mancato benessere e attuazione delle misure di prevenzione e controllo necessarie;
7. Assistenza e supporto all'allevatore nella gestione dell'identificazione degli animali;
8. Rilevazione dei dati di natura sanitaria e veterinaria di competenza.

sabilità del Veterinario di fiducia. L'auspicio è che il Ministero della Salute lo collochi all'interno della banca dati nazionale e attui un pro-

cesso di semplificazione burocratica in materia di polizia veterinaria, tracciabilità e sicurezza alimentare.



Il Protocollo d'intesa per il Veterinario di fiducia è stato firmato l'11 gennaio scorso da Anmvi, Fnovi e Aia. Nella foto i rispettivi presidenti, riuniti a Roma, per formalizzare l'accordo: Marco Melosi, Gaetano Penocchio e Nino Andena.

INTEGRAZIONE

Sarà Aia ad elaborare un sistema che integri i dati produttivi con i dati di natura sanitaria, mettendoli a disposizione dei due Ministeri secondo modalità tecniche da concordarsi con i rispettivi dicasteri.

Ecco spiegato il fine ultimo del Protocollo: "offrire una rete di servizi integrati agli Osa tramite i veterinari di fiducia e i rilevatori dati Aia in maniera da supportare gli Osa stessi nell'adempiere agli

obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, anche al fine di contribuire all'implementazione del sistema informativo nazionale per la sorveglianza epidemiologica".

REQUISITI

È il *Protocollo* a stabilire le basi di partenza per poter assumere l'incarico di Veterinario di fiducia. Oltre ai requisiti legali per l'esercizio della libera professione, è

previsto il conseguimento di un attestato rilasciato a seguito del superamento di un corso di formazione, il cui programma è sottoposto al Ministero della Salute. Spetta alla Federazione stabilire i requisiti professionali e formativi del Veterinario di fiducia, mentre Anmvi dovrà mettere a disposizione gli strumenti per la formazione. Il corso, è sempre l'intesa a sancirlo, deve coprire almeno le seguenti materie: normativa, buone pratiche veterinarie, sistemi di identificazione e registrazione degli animali di interesse zootecnico, biosicurezza, sistemi di epidemio-sorveglianza, obblighi degli Osa e competenze informatiche ai fini delle attività da svolgere. Anche il Rilevatore dati Aia dovrà seguire un percorso di formazione specifico, diverso da quello richiesto al medico veterinario, ma complementare agli scopi informativi.

TRE DOMANDE AL PRESIDENTE ANDENA

Cosa si aspettano gli allevatori da questo accordo con la veterinaria?

N.A. - L'obiettivo di Aia, in tutte le sue attività, è anche quello di aumentare la competitività di ogni allevatore iscritto all'associazione e penso che il veterinario di fiducia possa diventare uno strumento importante per far crescere le stalle italiane, ma anche per dare evidenza a quello che in buona parte già oggi allevatori e veterinari realizzano nelle aziende agricole italiane.



Quali sono state le premesse che hanno portato questo accordo a maturazione?

N.A. - Non è stato un percorso rapido e prima di arrivare alla firma del protocollo c'è stato un lungo dibattito sia fra gli allevatori che nel mondo della veterinaria. È una questione di ruoli, di sfumature. Ed è per questo che insieme a Fnovi e Anmvi abbiamo creato un modello di collaborazione basato sulla volontarietà, perché nessuno può permettersi di imporre ad un imprenditore, quale è l'allevatore, di aderire obbligatoriamente a questo nostro progetto. Dal dibattito è però scaturita una figura professionale nuova, anche se di fatto già presente nella maggior parte degli allevamenti, che potrà essere utile a tutti e questa è la vera soddisfazione per tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto.

Quali i primi passi di AIA per l'attuazione del protocollo?

N.A. - Il primo passo è quello di far conoscere a tutti gli allevatori la figura del veterinario di fiducia, spiegando con chiarezza che questo professionista potrà essere un aiuto in più nella gestione della stalla, con compiti formali che alleggeriranno il carico burocratico che oggi grava sugli allevatori, il tutto in un'ottica di trasparenza nei confronti della collettività e del consumatore. Parallelamente ci attendiamo di poter interagire con veterinari di fiducia preparati ai nuovi compiti.

UN VALORE AGGIUNTO PER IL SSN

I dati sanitari raccolti costituiscono un valore aggiunto, per la sanità pubblica veterinaria. Una sintesi virtuosa di competenze veterinarie, pubbliche e private, che rafforzerà le une e le altre e concorrerà al raggiungimento degli scopi professionali di sanità animale e sicurezza alimentare. ●

Su questo argomento:

Tutta l'Europa è pronta per il veterinario aziendale - 30giorni, 7/2009
 Il veterinario aziendale è a un passo dal traguardo - 30giorni, 2/2010
 Carta fondativa del veterinario aziendale in Italia - 30giorni, 11/2010
 Il veterinario aziendale: da primi a ultimi in Europa? - 30giorni, 11/2010

CAUDOTOMIA - DOPO IL PARERE DEL CSS

Linea guida sul divieto di chirurgia non terapeutica

La Fnovi ha adottato una Linea guida per l'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia in conformità al Codice deontologico del Medico Veterinario.



La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia¹ è in vigore nel nostro Paese dal 1 novembre 2011, a seguito della Legge italiana di ratifica n. 201/2010 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*). La citata legge ha dato "piena e intera esecuzione" alla Convenzione, il cui testo va osservato, in tutti i sensi e per tutti gli effetti, quale legge dello Stato.

Oltre a fornire la seguente Linea guida, la Fnovi invita i Medici Veterinari alla lettura integrale della Convenzione ed in particolare ad assicurare una puntuale conoscenza dell'articolo 10 (*Interventi chirurgici*) tenuto conto che, in materia di interventi chirurgici non curativi, tale articolo rappresenta l'unica norma di legge vigente.

DIVIETI (ARTICOLO 10, COMMA 1)

Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione delle unghie e dei denti.

Nota - Nei divieti sopra indicati sono inclusi tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza.

Non sono previste eccezioni a tale generale divieto.

Il Consiglio Superiore di Sanità (Sezione IV), nel parere fornito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il 13 luglio 2011, richiamando la nota del Ministro della salute del 16 marzo 2011, ha citato il *“divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia”*.

Eventuali violazioni dell'Articolo 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale².

ECCEZIONI (ARTICOLO 10, COMMA 2)

Saranno autorizzate eccezioni a tali divieti solamente:

- a) se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
- b) per impedire la riproduzione.

Nota - Ad espresso quesito della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, il Consiglio Superiore di Sanità ha risposto in data 13 luglio 2011 alla *“Richiesta di definire un ambito all'interno del quale prevedere la necessità di caudotomia”*. Sulla base del parere fornito dal Css, **fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria** - previste dall'articolo 10, comma 2, lettera a) - rientra **solo la caudotomia neonatale preventiva** da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di

RAZZE INDICATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

- BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO
- CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO
- CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO
- BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE
- BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI
- BRACCO ITALIANO
- EPAGNEUL Breton
- GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS)
- SPINONE ITALIANO
- COCKER SPANIEL
- SPRINGER SPANIEL

(Elenco Razze - Allegato 1 - Parere Consiglio Superiore Sanità del 13 luglio 2011)

vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca come da Allegato 1, suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.

Il parere del Consiglio Superiore di sanità ritiene inoltre *“che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Medico Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani; che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per l'attività sportivo venatoria”*.

Quanto all'eccezione *“nell'interesse di un determinato animale”*, la Fnovi ritiene che la valutazione del Medico Veterinario debba portare a una individuazione rigorosamente restrittiva delle ipotesi in campo, riconducendole ai soli casi di caudotomia neonatale preventiva anzidetta. Situazioni rare e straordi-

narie in cui la mancata amputazione può gravemente compromettere l'attività dell'animale dovranno essere valutate con la massima prudenza. Valga in via generale il principio bioetico della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.

ADEMPIMENTI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO

Gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori devono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo (Articolo 10, comma 3, lettera a).

Nota - La Convenzione tutela l'animale da compagnia riconoscendo nel Medico Veterinario l'unica professionalità autorizzata agli interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalità non curative/preventive.

Il Medico Veterinario che esegua

“La Convenzione prevede uno spazio di derogabilità che non va inteso in senso permissivo”.

la caudotomia neonatale preventiva dovrà:

- provvedere o verificare che l'animale sia stato correttamente **identificato e registrato nella Anagrafe canina** territorialmente competente e che appartenga alle razze della tabella 1;
- **acquisire il consenso informato scritto** del proprietario/detentore/richiedente la prestazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice Deontologico del Medico Veterinario;
- **acquisire la dichiarazione** del proprietario/detentore/richiedente la prestazione circa l'effettivo utilizzo del cane per fu-

tura attività sportivo-venatoria;

- **produrre un certificato medico-veterinario** relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
- **conservare tutta la documentazione.**

VIGILANZA A CURA DELL'ORDINE

La Convenzione prevede uno spazio di derogabilità **da non in-**

tendere in senso permissivo ma quale eccezione, circoscritta e circoscritta, per situazioni particolari la cui valutazione ricade sotto il discernimento intellettuale e la stretta responsabilità individuale del Medico Veterinario.

Lo spazio decisionale accordato solo al Medico Veterinario deve essere guidato dalla deontologia professionale e dal ponderato esercizio in “scienza e coscienza” della prestazione, escludendo ogni possibile abuso o interpretazione estensiva o strumentale delle eccezioni. L'Ordine provinciale territorialmente competente e la Fnovi vigileranno sull'osservanza della presente Linea Guida. ●

¹Per animale da compagnia, la Convenzione intende “ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”. La Convenzione ammette l'applicazione delle proprie disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate.

²Art. 544-ter- (Maltrattamento di animali) - *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*



ORDINE DI ESECUZIONE

Il processo di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, è stato avviato dalla Farnesina alla fine del 2008. La ratifica è stata sancita, dopo un lungo iter parlamentare, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201. Dal 1 novembre 2011 è in vigore sul territorio nazionale come da comunicato del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. “Piena ed intera esecuzione” è data alla Convenzione, da osservarsi come legge dello Stato.

LA RIFORMA È GIÀ INIZIATA

Tariffa libera e “compenso informato”

Libero accordo. Scritto se il cliente lo chiede. È questo l'approdo delle liberalizzazioni dopo il testa a testa sul preventivo obbligatorio. Ancora una volta la riforma va dove la deontologia è già arrivata. L'illecito disciplinare è sancito dalla Legge. Il nostro Codice a confronto con il Dl 1/2012.



di Carla Bernasconi
Vice Presidente Fnovi

La riforma del nostro Ordinaro si perfezionerà il 13 agosto. In questa data, scatterà la delegificazione: le norme in contrasto con i principi di riordino saranno automaticamente abrogate. Le disposizioni che rimarranno vigenti sa-

ranno invece raccolte in un testo unico entro il 31 dicembre 2012. Il processo è già in corso.

Le leggi che ci guideranno verso queste scadenze, la Manovra bis e la Legge di stabilità, sono state ereditate dal Governo Monti, che le ha già modificate due volte: in novembre con il decreto “salva Italia” e a fine gennaio con il “decreto liberalizzazioni”. Il nostro Ordine non è investito in maniera

traumatica da questo processo e il nostro Codice Deontologico non subirà stravolgimenti. Anzi, ancora una volta il Legislatore richiama il ruolo disciplinare dell'Ordine nel dettato normativo e scrive articoli e commi ricalcando il nostro Codice Deontologico. Alcune novità sono tuttavia molto delicate, perché entrano nel vivo del rapporto fra professionista e cliente. Una di queste riguarda l'in-

formazione sul compenso.

TARIFFE

È sulle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico che, da anni, si gioca la partita delle liberalizzazioni. Il 24 gennaio siamo approdati alla loro abrogazione definitiva per tutte le professioni. Vi si potrà fare riferimento solo “nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale”, nei quali “il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. La Federazione manterrà in essere lo Studio indicativo per

la determinazione dei compensi, che troverà applicazione anche in sede di valutazione di illecito disciplinare, qualora la misura del compenso non fosse adeguata all'importanza dell'opera.

PATTUIZIONE

La determinazione del compenso non potrà più fare riferimento ad alcun tariffario, ma dovrà scaturire da un accordo, “pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale”. Il professionista deve rendere noto al cliente una serie di informazioni che gli consentano di acquisire

elementi utili ad una piena condivisione della pattuizione, compresi gli oneri fiscali e previdenziali. Fa al caso nostro la previsione di dover informare sul grado di complessità dell'incarico e sugli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, dal momento che la prestazione medica contiene una alea, cioè un grado di incertezza e di non prevedibilità. Per questo si parla di prestazione di mezzi e non di risultato. Le informazioni sul compenso devono essere “comprehensive di spese, oneri e contributi”. Il cliente deve sapere che la prestazione è soggetta a Iva (ad eccezione dei casi esenti previsti dalla

DECRETO LEGGE 1/2012 (in vigore dal 24 gennaio)

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La misura del compenso deve essere resa nota in forma scritta se così richiesta dal cliente.

L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO VETERINARIO

Art. 55 - Onorari professionali - Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Ferme restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.

Art. 32 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria - (...) Il Medico Veterinario (...) Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. (...) Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.

Art. 33 - Acquisizione del consenso - (...) Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata.

LE TAPPE DELLA RIFORMA

ENTRO IL 30 MAGGIO 2012 - Regolamento per le stp

Adozione da parte dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico di un regolamento per completare la disciplina delle società tra professionisti.

AL 13 AGOSTO 2012 - Adozione con DPR della riforma degli ordinamenti professionali. Abrogazione automatica di leggi non conformi ai principi di riordino.

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 - Adozione del Testo Unico delle Leggi rimaste in vigore.

legge) e contributo previdenziale, due voci che troverà in fattura. Dal 13 agosto dell'anno scorso, la manovra bis ha disposto la sospensione dall'Ordine nei casi di reiterata violazione dell'obbligo di emissione della fattura (v. Lex Veterinaria su questo numero).

DEONTOLOGIA

Dal punto di vista deontologico, la Fnovi giudica favorevolmente il principio dell'informazione preventiva sui costi della prestazione. Il Codice Deontologico è già in larga misura attento alle informazioni da rendere all'utente della prestazione. È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all'utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità (art. 26). Ma è soprattutto nel consenso informato (artt. 32 e 33) che si realizza una comunicazione di tipo fiduciario, intrinsecamente legata ai principi di correttezza professionale e di salvaguardia dei diritti della clientela. Nel nostro Codice è già stato previsto che questo tipo di informativa contenga anche i costi della prestazione e possa essere resa in forma scritta. La ratio è di accompagnare il cliente verso il più alto grado di adesione alla prestazione

e alle proposte diagnostico-terapeutiche. Del resto, il Medico veterinario non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente.

Anche gli obblighi fiscali sono già previsti dal nostro Codice (art. 18), come valore deontologico, insieme a quelli previdenziali.

RESPONSABILITÀ

Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull'assunzione della responsabilità professionale (art. 27 del Codice). È evidente che né la pattuizione del compenso, né il preventivo - orale o scritto che sia - né il consenso informato sollevano il professionista da responsabilità professionale. Tanto è vero che fra le informazioni da rendere al cliente, in sede di pattuizione del compenso, sono stati inseriti i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. È previsto dai principi di riforma - quindi con effettiva vigenza dal 13 agosto - che "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale". ●

IN VIGORE

- Art. 3 - **Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche** del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge di conversione del 14 settembre 2011, n. 148 (Manovra bis). L'articolo 3 elenca i principi di riordino degli ordinamenti professionali.
- Art. 10 - **Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti** della Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). L'articolo 10, oltre a stabilire l'adozione della riforma mediante DPR, ha introdotto la disciplina delle società tra professionisti.
- Art. 33 - **Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali** - del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". (Manovra salva Italia). Il provvedimento ha impresso un'accelerazione ai tempi della riforma, che dovrà completarsi entro il 13 agosto 2012.
- Art. 9 - **Disposizioni sulle professioni regolamentate** del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività* (Decreto liberalizzazioni). Il provvedimento introduce obblighi informativi nella pattuizione fra professionista e cliente.

ON LINE DAL 16 GENNAIO

Benvenuti sulla piattaforma www.struttureveterinarie.it

Nei primi giorni di operatività, i medici veterinari hanno registrato più di 1400 strutture, senza incontrare difficoltà. La qualità del dato, requisito essenziale per ogni servizio di pubblica utilità, è molto buona. Ottimo riscontro delle funzionalità di geodecoding e street view, che collocano facilmente le strutture sulle mappe.

di Roberto Cantoni
Ingegnere, Invisiblefarm per Fnovi

L'anagrafe nazionale georeferenziata delle strutture veterinarie italiane si sta alimentando giorno per giorno e le registrazioni sono già molto rilevanti per quantità e qualità. Dal 16 gennaio è in corso la fase di inserimento dei dati a cura dei medici veterinari titolari e delle pubbliche amministrazioni. Ciascun titolare/ente può localizzare la propria struttura e, oltre alla prossimità geografica, può indicare i servizi

Gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti (Legge di stabilità)

offerti. Stiamo conducendo una verifica rispetto alla correttezza delle localizzazioni geografiche acquisite, una sorta di validazione che sta fornendo risultati estremamente positivi. In molti casi, i veterinari compilatori apportano correzioni alla localizzazione geografica, suggerita in automatico dal sistema, sulla base dell'indirizzo fisico della struttura (*geocoding*). Nella stragrande maggioranza dei casi le coordinate geografiche associate ad una struttura veterinaria, inserite nel modulo di ricerca mappe di google, evidenziano con la funzione *street view* l'insegna di una clinica, di un ambulatorio o di uno studio veterinario. Possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti della quantità di informazioni acquisite, ma anche della loro qualità e completezza. Il data base sarà consultabile dai cittadini sul web sui pc, sui tablets, sugli smart phone che supportano i sistemi iPhone e Android e su tutti i navigatori satellitari. I tempi di apertura al pubblico dipendono in larga misura dalla consistenza delle registrazioni, che dovranno crescere significativamente, fino ad includere auspicabilmente la totalità delle strutture. Registra-

tevi e invitate i vostri colleghi a farlo. È davvero un grande progetto per la professione e per i cittadini. ●

INDICAZIONI UTILI

- Non sono censibili e georiferibili strutture che non prevedono l'ingresso di animali.
- Ogni struttura deve essere censita e georiferita una sola volta. Eventuali duplicazioni verranno eliminate d'ufficio e sarà mantenuto quanto inserito con la prima registrazione.
- Nel caso la struttura disponga di più sedi, ciascuna di queste deve essere censita e georiferita.

Le credenziali di accesso sono riservate a medici veterinari. Login: codice fiscale; password: anno di nascita seguito, senza spazi, dal numero di iscrizione all'Ordine provinciale.

A cura della Direzione Studi

SOSTENIBILITÀ

Le Casse dei professionisti, con cadenza almeno triennale, devono redigere un bilancio tecnico attraverso il quale verificano la sostenibilità della propria gestione su un orizzonte temporale di lungo periodo, di almeno 30 anni ed opzionalmente fino a 50 anni.

Gli stessi Ministeri vigilanti dettano le linee guida che gli attuari sono tenuti a seguire per la predisposizione del bilancio tecnico, il quale, oltre che nella versione *standard*, elaborata cioè in perfetta aderenza ai parametri ministeriali e con criteri omogenei per tutte le Casse, può essere anche *specifico*, ossia sviluppato tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo ente previdenziale. Con il decreto "salva Italia", il Governo è andato oltre, chiedendo al comparto delle Casse di previdenza dei professionisti di assicurare un saldo previdenziale, dato dal rapporto tra le entrate contributive e le spese per prestazioni pensionistiche, sempre positivo per i prossimi cinquanta anni. Dal calcolo del saldo, deve essere escluso il patrimonio, pur essendo esso stesso una posta accantonata dagli Enti ad ulteriore garanzia della propria sostenibilità.

È la stessa categoria degli attuari, in un comunicato stampa diffuso il 17 gennaio (www.ordineattuari.it), a sottolineare questa poco opportuna deviazione dai criteri individuati dalle "Linee Guida per le valutazioni attuariali relative ai fondi di previdenza complementare", emanate dall'Ordine degli Attuari nel settem-

La posizione degli attuari sul decreto "salva Italia"

Secondo l'Ordine degli attuari, l'equilibrio voluto dal legislatore non può limitarsi alle entrate contributive e alla spesa per le prestazioni pensionistiche. Troppa enfasi sul contributivo e poca attenzione all'adeguatezza delle pensioni.

bre del 2009, che si applicano anche per gli Enti previdenziali dei professionisti. "La professione attuariale - specifica il comunicato - ritiene che l'equilibrio voluto dal legislatore non possa che derivare dalla corretta predisposizione del Bilancio Tecnico i cui elementi costituenti, indicati con chiarezza nelle richiamate Linee Guida, non possono limitarsi alle entrate contributive e alla spesa per le prestazioni pensionistiche, come invece indicato nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 201/2011, ma devono necessariamente estendersi ad altri elementi quali il patrimonio, i relativi interessi e le spese di amministrazione".

LA STABILITÀ PROSPETTICA

Tutti questi elementi devono pertanto essere tenuti in debita considerazione

nell'elaborazione e rappresentazione del Bilancio Tecnico, al fine di valutare la stabilità prospettica della gestione, sia nel caso in cui venga redatto in forma sintetica, con l'utilizzo di valori attuali medi, sia in forma analitica, attraverso l'evidenza dell'andamento delle principali voci annue di Conto Economico e di Patrimonio netto. L'andamento del saldo annuo previdenziale, per quanto rappresenti un indicatore importante sulla situazione della gestione, "non risponde al quesito fondamentale dell'equilibrio tec-



“ Il saldo annuo previdenziale non è il fondamento dell’equilibrio attuariale degli Enti dei professionisti” .

nico attuariale economico degli Enti in esame che fonda le sue corrette radici nell’approccio tecnico sopra esplicitato ed applicato anche a livello internazionale”. Il patrimonio, essendo parte economica e contabile integrante della gestione delle Casse, anche contributiva e previdenziale, non può essere escluso dalla definizione del saldo previdenziale, pena lo sconto di un’insufficienza rappresentativa.

IL TASSO DI SOSTITUZIONE

In questo contesto, nel medesimo comunicato l’ordine degli attuari richiama fortemente un concetto di cui non si è sufficientemente parlato, da quando il passaggio al metodo contributivo di calcolo delle pensioni è stato prospettato alle casse dei professionisti come conseguenza del mancato rispetto dell’equilibrio previdenziale a cinquant’anni: quello dell’adeguatezza delle prestazioni. La categoria degli attuari ha infatti espresso la decisa convinzione che “l’attuale sistema di previdenza, pur con i rilevanti interventi contenuti nella recente manovra, necessita comunque di una riforma strutturale”, il cui principio fondamentale “sia quello di definire a priori un tasso di sostituzione adeguato”. ●

CASSE SVINCOLATE DAI CONTI PUBBLICI

Le Casse sono fuori dall’elenco Istat

Le Casse non rientrano nei conti dello Stato. L’ha sancito il Tar del Lazio che ha dato ragione ai ricorrenti, fra i quali l’Enpav. La sentenza restituisce autonomia al nostro Ente, esonerandolo da vincoli economici che non è legittimo applicare a chi non riceve finanziamenti dallo Stato. Un punto a favore dei professionisti nel braccio di ferro con il Ministro Fornero.

di Sabrina Vivian

Eppur si muove! Negli ultimi anni dall’amministrazione pubblica sono partiti numerosi tentativi di aggressione alla natura privata degli Enti previdenziali dei professionisti, nonostante la palese evidenza della loro autonomia, sancita dal decreto che ne ha disposto la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato con il cosiddetto decreto “salva Italia”, con il quale è stato chiesto alle Casse di garantire un saldo previdenziale, rappresentativo del rapporto tra entrate contributive e uscite pensionistiche, positivo a cinquant’anni. La richiesta appare

discutibile sotto diversi aspetti, a partire dall’orizzonte temporale, considerato eccessivamente lungo. In 50 anni, le condizioni sociali, politiche ed economiche potrebbero portare a molti scenari diversi, impossibili da considerare oggi. Il decreto, inoltre, non permette di considerare nel calcolo il patrimonio, che invece rappresenta un’ulteriore garanzia della sostenibilità delle Casse. In questo contesto, si è inserita la recente sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio depositata lo scorso 11 gennaio, che ha aperto uno spiraglio importante nel riconoscimento dell’autonomia delle Casse dei professionisti. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti sentenziato che le Casse dei professionisti vanno escluse dall’elenco degli

organi pubblici non economici, stilato annualmente dall'Istat e inserito nella Legge Finanziaria. "Abbiamo sempre sostenuto - ha sottolineato il Presidente Enpav, On. **Gianni Mancuso**, alla notizia della sentenza - quanto fosse controversa la nostra inclusione negli obblighi riservati alle pubbliche amministrazioni dalle recenti manovre finanziarie e questa sentenza ci esonera, finalmente, da tali vincoli, restituendoci la nostra autonomia".

IL RICORSO DELL'ADEPP

Ripercorrendo in breve le tappe della vicenda, la Finanziaria 2005 all'art.1, comma 5, aveva stabilito, al fine dichiarato di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, che la spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato dello Stato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi dall'Istat, non potesse superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno. E

“ L'Enpav non ha a che fare con il Conto economico consolidato dello Stato ”.

l'elenco allegato comprendeva anche gli “Enti nazionali di Previdenza e assistenza sociale”, dicitura generica che l'anno successivo l'Istat ha specificato, indicando esplicitamente nel suo elenco tutte le Casse di previdenza dei professionisti, che sono state così inglobate tra le “amministrazioni pubbliche”. La presenza in questo elenco ha comportato non pochi problemi agli enti previdenziali che si sono così trovati chiamati in causa da una serie di norme volte a ridurre le spese della Pubblica Amministrazione. Le casse e gli enti previdenziali dell'Adepp, fra cui l'Enpav, hanno impugnato l'elenco Istat 2011 e il Tar ha dato loro ragione.

DOVE STA L'ERRORE DELL'ISTAT?

L'Istituto Nazionale di Statistica si è basato sulle norme del sistema statistico comunitario, inserendo nell'elenco le “unità istituzionali”, che ha riscontrato essere in pos-

sesso dei requisiti richiesti per tale qualificazione dal Regolamento UE n. 2223/96. Ebbene, per rientrare nell'elenco “europeo” viene richiesta la duplice condizione di essere controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche. Il Tar ha rilevato che si ha finanziamento prevalente quando i ricavi non riescono a coprire il 50% dei costi, e questo non è il caso delle Casse dei professionisti, che si mantengono in equilibrio con i versamenti contributivi dei propri iscritti e che, su espressa disposizione di legge, devono garantire l'equilibrio per almeno trent'anni (elevati a cinquanta dal decreto salva Italia). La circostanza che le Casse siano soggette a “controllo pubblico”, altro elemento indicato dalla Commissione europea come necessario per rientrare nell'elenco statistico, secondo il Tar non rileva. O meglio, il significato di “controllo” dato dall'Europa non si limita alla supervisione. La nozione comunitaria di “controllo” non si identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e



cioè innanzi tutto controllo sugli atti da parte di un soggetto pubblico sopra ordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad una amministrazione pubblica di “determinare la politica generale e i programmi” della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli. In sostanza, ciò che l’ordinamento comunitario richiede perché possa affermarsi che una amministrazione pubblica eserciti il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe”.

VIGILANZA NON È CONTROLLO

Come specifica la sentenza, “è indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l’articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 509/1994 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono vigilati dal Ministero del Lavoro e dai Ministeri competenti per materia per ciascuna delle Case, ed è di palese evidenza che la vigilanza sulla loro attività, che il legislatore nazionale affida a determinati organi statali, è nozione del tutto diversa dal controllo richiesto dal normatore comunitario”. La sentenza del Tar ribadisce non solo l’autonomia delle Casse, ma anche la loro capacità di far fronte alle spese, senza

CALCOLO CONTRIBUTIVO PER LE PENSIONI TOTALIZZATE

La recente sentenza n. 8 della Corte Costituzionale (depositata il 20 gennaio u.s.) conferma la correttezza della previsione del calcolo contributivo, con cui le Casse di pre-



videnza devono determinare lo spezzone di pensione dovuto al professionista, in caso di pensionamento in regime di totalizzazione. In definitiva, a norma dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2006, anche quando il pensionando risultasse iscritto alla Cassa in epoca così remota tale da farlo rientrare in un precedente regime di calcolo pensionistico, il ricorso alla totalizzazione determina l’automatico passaggio al regime attuale. La questione ha preso il via dal ricorso di un ex ragioniere che, iscritto per un periodo alla Cassa Ragionieri ed un altro all’Inps, senza tuttavia aver raggiunto i requisiti pensionistici in nessuna delle due gestioni, aveva fatto domanda per avere la pensione in regime di totalizzazione. La “pensione totalizzata” è calcolata “pro quota” da ciascun ente in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione e secondo le regole del sistema contributivo. Ed è proprio questo il punto *dolens* della questione. L’iscrizione del ricorrente alla Cassa Ragionieri, era risalente ad epoca antecedente al 2004, vale a dire ad un periodo in cui la Cassa utilizzava il metodo retributivo (e non contributivo) per il calcolo delle pensioni. L’ex iscritto, vistosi liquidare la pensione in base ai contributi versati, ha quindi fatto ricorso per far accertare il suo diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico con il calcolo retributivo. Quando il ricorso è arrivato in appello, la Corte di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma, 3 del decreto legislativo n. 42/2006 con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione che i giudici della Consulta hanno ritenuto non fondata, confermando così la correttezza del calcolo della pensione ricevuta dal ricorrente.

gravare sulle pubbliche finanze, ma l’Adepp ancora non può cantare vittoria, perché il Consiglio

di Stato potrebbe essere chiamato a pronunciarsi sulla questione. ●

REGISTRAZIONE E CEDOLINO - WWW.ENPAV.IT

Pensioni sotto controllo anche on line

Le nuove procedure on line sono frutto di un impegno continuo e indispensabile al miglioramento dei servizi offerti dall'Enpav. La finalità è di accrescere la soddisfazione degli iscritti e l'efficacia dei processi. Più semplice registrarsi. Più facile monitorare il flusso mensile.

di Marcello Ferruggia
Dirigente Sistemi Informativi

La semplificazione delle procedure rappresenta uno degli obiettivi ricercati con continuità dall'Enpav. La precedente procedura di registrazione al sito web, progettata dieci anni fa, comportava la firma di un contratto cartaceo che veniva scambiato tra l'iscritto e gli uffici mediante l'utilizzo della posta tradizionale. I tempi di registrazione al sito erano evidentemente lunghi e, soprattutto in prossimità delle scadenze istituzionali, non consentivano un accesso immediato

alle funzionalità dell'area riservata. La nuova procedura ha, invece, eliminato definitivamente l'utilizzo della carta e consente all'iscritto di registrarsi e di ottenere la *password* di accesso in pochi minuti. La registrazione, ora, si realizza in pochi passi inserendo alcune informazioni anagrafiche che devono necessariamente coincidere con quelle presenti negli archivi informatici, e che garantiscono all'Ente di identificare con sufficiente certezza l'iscritto.

REGISTRARSI A ENPAV ON LINE

Per ottenere le credenziali, l'utente deve inizialmente compilare l'apposito modulo. Qualora alcuni dati non coincidano con quelli presenti negli archivi informatici il veterinario viene invitato a presentare una domanda di variazione anagrafica seguendo le procedure tradizionali e solo successivamente alla modifica di anagrafica potrà ripetere la registrazione.

PRELIEVO DELLA PASSWORD

Per prelevare la password è necessario inserire, unitamente ad alcuni dati anagrafici, il codice di verifica ricevuto tramite sms.



Il modulo per registrarsi

Appena inviata la richiesta, l'iscritto riceve un sms sul telefono cellulare con l'indicazione di un codice di verifica ed una email all'indirizzo di posta elettronica contenente un link attraverso il quale si è reindirizzati ad una pagina web per il prelievo della password.

Codice Meccanografico	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
CAP	<input type="text"/>		
Telefono Cellulare	<input type="text"/>		
Ridigitare Telefono Cellulare	<input type="text"/>		
E-mail	<input type="text"/>	Nel campo e-mail La invitiamo a NON inserire un indirizzo di PEC.	
Ridigitare e-mail	<input type="text"/>		
E-mail PEC (opzionale)	<input type="text"/>		

INVIO RICHIESTA

Prelevare la password

Se tutte le informazioni inserite sono corrette, l'utente visualizza una pagina con l'indicazione della password necessaria ad accedere all'area riservata. Anche la procedura di recupero delle credenziali utilizzerà la stessa metodologia e l'iscritto potrà così in pochi passi ricevere una nuova password.

Codice Meccanografico	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>
CAP di residenza	<input type="text"/>
Indirizzo di posta elettronica	<input type="text"/>
Numero di cellulare	<input type="text"/>

Inserisci il codice di verifica inviatoLe per sms

Conferma

Rateo e mensilità

Settembre - 2011

Causale	Importo Lordo	Tasse	Detrazioni	Importo Netto
RATEO PENSIONE	1.806,66	-405,14	108,20	1.509,72
ADDITIONALE REGIONALE	0,00	-44,55	0,00	-44,55
ADDITIONALE COMUNALE	0,00	-9,71	0,00	-9,71
CONG. FISC. art. 8 del D.Lgs. n.314 del 2.9.1997	0,00	-0,04	0,00	-0,04
CONG. FISC. art. 8 del D.Lgs. n.314 del 2.9.1997	0,00	0,00	160,78	160,78
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA	0,00	-3,99	0,00	-3,99
TOTALE....				1.612,21


Data Valuta: 27/09/2011 Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO

Selezionare il periodo

	Anno	Mese
▼	2012	1
▼	2011	13
▼	2011	12
▼	2011	11
▼	2011	10
▼	2011	9
▼	2011	8
▼	2011	7
▼	2011	6
▼	2011	5
▼	2011	4
▼	2011	3
▼	2011	2

LA PENSIONE IN PAGAMENTO

La categoria dei pensionati non viene spesso associata alle nuove tecnologie o alle possibilità offerte dalla diffusione dei servizi sul web, ma in questi anni sono pervenute all'Ente diverse richieste di visualizzare mensilmente le voci che compongono il rateo mensile di pensione. Abbiamo allora realizzato una funzionalità che permette di accedere all'ultimo rateo di pensione in pagamento ed anche alle 12 mensilità precedenti.



Per accedere a questa nuova funzione, dopo aver eseguito l'accesso all'area riservata, è necessario selezionare la voce "Pensione in pagamento".

Come è visibile in figura sono anche presenti le informazioni relative alla modalità di pagamento della pensione ed alla data di valuta dell'accredito.

La visualizzazione dell'importo è disponibile per le ultime 13 mensilità.

Per le pensioni di recente attivazione la visualizzazione è consentita a partire dal primo mese di liquidazione del trattamento previdenziale, comprensivo degli eventuali arretrati calcolati dalla decorrenza della pensione. ●



28 FEBBRAIO E 31 MARZO 2012

Rateizzazione dei contributi minimi e versamento delle eccedenze

Scadenze in arrivo per il versamento dei contributi eccedenti e per presentare la domanda di pagamento in tre rate dei contributi minimi 2012. L'opzione rateale non è tacita, ma deve essere rinnovata ogni anno.

Entro la fine del mese di aprile l'Enpav, mediante la Banca Popolare di Sondrio, trasmetterà due bollettini M.Av con scadenza 31 maggio 2012 e 31 ottobre 2012 per il pagamento dei contributi minimi 2012. È possibile pagare i contributi minimi in n. 3 rate alle scadenze del **31 maggio 2012**,

31 luglio 2012 e 31 ottobre 2012, previa presentazione della apposita domanda entro il **31 marzo 2012**. L'opzione non si intende tacitamente rinnovata ma deve essere esercitata ogni anno. Per effettuare la scelta è necessario entrare nell'area iscritti del sito Enpav, utilizzando la propria password di accesso (coloro che

non ne fossero in possesso possono richiederla seguendo le istruzioni fornite nel sito stesso) e cliccare sulla funzione “Rateizzazione M.Av.”. L’opzione è offerta a tutti gli iscritti attivi con l’esclusione dei veterinari dipendenti che, a seguito di specifica convenzione tra l’Enpav ed il datore di lavoro, pagano attraverso delle trattenute mensili sullo stipendio e dei veterinari specialisti ambulatoriali per i quali, in base all’Accordo collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, la contribuzione è versata direttamente dall’Amministrazione competente.

CONTRIBUTI ECCEDENTI

Il versamento riguarda tutti gli iscritti che hanno dichiarato sul Modello 1/2011 (redditi 2010) dati reddituali superiori ai valori minimi di riferimento previsti per l’anno 2010. ●



MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Nel caso di invio telematico del Modello 1: **i bollettini M.Av. non vengono inviati in formato cartaceo** ma sono disponibili in formato pdf nella sezione **Consultazione M.Av./Rid** dell’area iscritti del sito;
- Nel caso di invio cartaceo del Modello 1: con bollettini M.Av. inviati dalla Banca Popolare di Sondrio per conto dell’Enpav.

Chi ha smarrito il bollettino cartaceo può:

- chiedere un duplicato al numero verde della Banca Popolare di Sondrio **800.24.84.64** che potrà rispedirlo anche in formato elettronico;
- stampare una copia accedendo alla sezione **Consultazione M.Av./Rid** dell’area iscritti del sito.

MANCATO PAGAMENTO

- **Sanzione dell’1% del dovuto:** nel caso di pagamento entro 10 giorni dalla scadenza;
- **Sanzione del 5% del dovuto più interessi di mora:** nel caso di pagamento tra l’11° ed il 60° giorno dalla scadenza;
- **Sanzione del 10% del dovuto più interessi di mora:** nel caso di pagamento a partire dal 61° giorno dalla scadenza.

UNA GIORNATA PER GLI STUDENTI

Fnovi ed Enpav: materie di studio al quinto anno

I presidenti Penocchio e Mancuso hanno proposto ai Presidi di inserire nell'offerta formativa dell'ultimo anno di corso, una giornata di studio con i rappresentanti dell'Ordine e dell'Ente di previdenza. Bologna ha già aderito.



L'Università non può limitarsi alla formazione strettamente didattico-disciplinare, ma deve offrire al laureando gli strumenti necessari per affrontare la realtà che lo attende, specialmente per quanto attiene all'ordinamento professionale e previdenziale.

Oggi più che mai i giovani devono essere messi nelle condizioni di avviare il loro progetto previdenziale contestualmente all'avvio della carriera professionale e di conoscere per tempo le opportunità e i servizi a loro disposizione. I futuri colleghi vanno preparati

all'ingresso nel corpo professionale e incoraggiati a costruire precocemente il loro futuro previdenziale, avvantaggiandosi di agevolazioni contributive, riscatto degli anni di laurea e forme di assistenza.

La proposta ai Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, avanzata a fine gennaio dai presidenti **Gianni Mancuso** e **Gaetano Penocchio**, è di programmare una giornata di studio riservata agli studenti dell'ultimo anno di corso, alla presenza di rappresentanti di Enpav e Fnovi. L'incontro formativo potrebbe, a discrezione delle singole Facoltà,

consentire la maturazione di crediti formativi ed essere allargato a rappresentanti dell'Onaosi.

Il primo riscontro favorevole è giunto dal prof. **Santino Prospero**, Preside della Facoltà di Bologna: "È indispensabile - ha risposto Prospero - che un giovane collega che si sta per affacciare nella professione medico veterinaria conosca quali sono le competenze ed il ruolo dell'Ordine Professionale e dell'Ente di Previdenza". Una giornata di studio con gli studenti dell'Ateneo bolognese potrebbe essere programmata già nella prossima primavera. ●

CODICE DELLA STRADA

Adempiere il dovere professionale è “ stato di necessità ”

Da un Giudice di Pace un importante principio che valorizza il ruolo del medico veterinario e garantisce la tutela degli animali. Niente multa per eccesso di velocità se c'è stata l'urgenza di somministrare l'antidoto al cane avvelenato. La giurisprudenza anticipa il Legislatore.

di Carla Campanaro
Avvocato

Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Offida in materia di soccorso di animali allarga lo stato di necessità alle circostanze che riguardano il soccorso di animali in difficoltà.

Nel caso di specie, un medico veterinario proponeva opposizione per ottenere l'annullamento del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Offida per eccesso di velocità, ai sensi dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva che quel giorno era stato contattato da una sua cliente che con fare molto preoccupato gli chiedeva

di accorrere presso la sua abitazione in quanto l'animale da lui in cura versava in gravi condizioni di salute, così gravi da non permetterle di portarlo neanche in clinica. Dai sintomi descritti il medico veterinario individuava un principio di avvelenamento ed era quindi indispensabile la somministrazione urgente di antidoto. Pertanto, in ossequio alla



“ Il medico veterinario avvertiva la necessità di recarsi prima possibile dalla propria cliente” .

propria etica professionale, il medico veterinario avvertiva la necessità di recarsi il prima possibile presso la propria cliente onde salvare la vita dell'animale, in vista del grave danno irreparabile che si sarebbe consumato altrimenti. Per tale unico motivo addiveniva così al superamento del limite di velocità, che a suo parere derivava dalla necessità di salvare la vita dell'animale.

STATO DI NECESSITÀ

Di diverso avviso la polizia municipale prima ed il Comune di Ofida poi, che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di Pace, investito della questione, accoglie in pieno il ricorso del medico veterinario in quanto quest'ultimo aveva agito al fine di prestare le cure necessarie all'animale in gravi condizioni di salute, statuendo un principio assai significativo che potrà essere impiegato per casi futuri, ovvero che 'il principio dello stato di necessità di cui all'art 4 della legge 689 del 1981 si applica anche se la circostanza riguarda gli animali'.

Tale rilievo nasce da un'interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento, nazionale e internazionale, univoco nella finalità di protezione degli animali d'affezione, essendone condannati i maltrattamenti e l'abbandono (Legge n. 189 del 20 luglio 2004, Legge n 201 del 4 novembre 2010), essendone pro-

mossa la tutela in termini generali (art 1 e ss Legge 281 del 14 Agosto 1991 e soprattutto essendo disposto l'obbligo di soccorrere gli animali feriti o che si trovino nella necessità di essere soccorsi (Legge n 120 del 29 luglio 2010). A tal proposito è importante rilevare come in materia di stato di necessità e soccorso stradale già l'art. 31 della Legge n 120 del 29 luglio 2010 integrando il comma 1 dell'articolo 177 del Codice della Strada, abbia demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute possa essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione da esibire, all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così di fatto il principio generale dello stato di necessità in caso di soccorso di animali in difficoltà, anche da parte di privati.

ALTRI PRECEDENTI

Ed infatti già il Giudice di Pace di Chieti, con sentenza n. 369 del 9 giugno 2011 nel giudicare del ricorso di un privato che veniva sanzionato per eccesso di velocità mentre portava con urgenza il proprio animale dal veterinario, interveniva a riconoscere lo stato di necessità come sostenibile nel caso 'di pericolo di vita di un animale', rite-

nendolo sussistente anche se 'presuntivo' qualora nella fattispecie concreta de qua 'la sua valutazione trovi fondamento su materia squisitamente scientifica e tecnica come lo è quella sanitaria non necessariamente nota al soggetto che la invoca'. Insomma sia che il soggetto sia un medico veterinario sia che sia il mero proprietario o detentore dell'animale, secondo quest'interpretazione giudiziale in linea con il quadro normativo suesposto, lo stato di necessità è sussistente.

DEONTOLOGIA E DOVERE

Ma vi è di più. Nel riconoscere una causa di esclusione della punibilità di cui all'art 4 della legge 689 del 1981, oltre ad avere individuato lo stato di necessità, il Giudice riconosce nel caso di specie il fatto che il ricorrente 'ha compiuto il fatto nell'adempimento di un proprio dovere professionale', valorizzando la specifica professionalità del soggetto deputato a soccorrere l'animale in difficoltà, ulteriore motivo di esclusione della punibilità, rifacendosi con tutta probabilità allo stesso codice deontologico dei medici veterinari che all'art 1 'Medico Veterinario' prevede che 'Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera: (...) alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; (...) alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti. www.dirittoambiente.it ●

REGOLAMENTI CE 852/04 - 853/04 - 183/05

L'audit: controllo ufficiale oltre la forma

Dal 1° gennaio 2006 i veterinari di sanità pubblica eseguono i controlli ufficiali su alimenti e mangimi (e animali) applicando il Regolamento CE n. 882/2004. Osservazioni sull'innovazione più significativa: l'audit.

di Paolo Demarin

Dirigente Veterinario A.S.S. n. 2 Isontina, Gorizia

L'audit (termine che deriva dal "nostro" latino, perché pronunciarlo all'inglese?) è uno dei metodi di esecuzione del controllo ufficiale di conformità, affiancato dall'ispezione, dal monitoraggio, dal campionamento, dalla verifica e dalla sorveglianza. Strumento per valutare in maniera penetrante attività e procedure, viene definito "esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi". Valutando procedure, l'audit necessita di un preavviso, vietato nel caso di controlli ufficiali eseguiti con altri metodi, per avere la disponibilità di documenti, registrazioni, o la presenza del personale.

FINALITÀ

L'audit è sempre legato agli *obiettivi* ed alle *conseguenze* del controllo ufficiale. I primi sono rappresentati dalla prevenzione dei rischi per gli esseri umani e gli animali, dalla garanzia di pratiche

commerciali leali e dalla tutela dei consumatori. Le seconde, ad esempio, dalla prescrizione di adeguamento, dalla sanzione amministrativa o dalla notizia di reato. Il veterinario ufficiale, *ça va sans dire*, non è consulente dell'impresa, ma autorità competente che individua (motivando) le conformità e le non conformità.

IL RAPPORTO CON LA 19011

La conduzione degli audit è sostanzialmente riferita ad una norma internazionale, la Uni En Iso 19011, recante linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità, la quale prevede una procedura che, se ritenuta vincolante, in certe situazioni può rendere l'audit lento e pesante, ed incidere sull'efficacia del controllo ufficiale e sull'efficienza del procedimento amministrativo che ne deriva (es. la tempestività della notifica delle prescrizioni). La 19011

prevede l'interazione di due livelli professionali. Uno direttivo, con compiti di definizione degli obiettivi, programmazione, indirizzo e monitoraggio. Un altro esecutivo, rappresentato dal gruppo di audit, con mansioni definite in sequenza: avvio dell'audit, riesame della documentazione, preparazione dell'audit sul posto, svolgimento, preparazione approvazione e distribuzione del rapporto di audit, chiusura. Ognuna di queste mansioni prevede ulteriori attività che in questa sede non è il caso di richiamare.

Bisogna riconoscere che la 19011 rappresenta un riferimento procedurale utilissimo, ma non può concretare né un vincolo cogente né un appesantimento inutile, avuto riguardo alle effettive condizioni, anche organizzative e competenziali, in cui un veterinario di sanità pubblica opera e agli obiettivi che un controllo ufficiale assume, più o meno complessi e articolati. A tacere del fatto che la 19011 prevede ampi margini operativi di flessibi-



lità e di adattabilità, ciò che di essa va assunto è la sua essenzialità (cioè il *fine* della procedura), vale a dire la possibilità di acquisire informazioni, di cogliere evidenze attraverso metodi come l'osservazione delle attività, l'esame diretto del personale (ad esempio per valutarne il grado di formazione specifica) o l'esame di documenti o di registrazioni. Con diversi ed elastici gradi di complessità procedurale. Non è un caso se nel Regolamento 882 non vi è alcun riferimento alla norma 19011, eppure per altre fattispecie (es. laboratori) il legislatore comunitario dimostra di affidarsi spesso a questo tipo di linee guida internazionali. Qualche sbiadito cenno alla norma 19011 può rinvenirsi nella Decisione CE 677/2006, che definisce i criteri degli audit sulle autorità competenti, per verificare cioè l'efficacia dell'organizzazione e dell'esecuzione dei controlli ufficiali. Ebbene, anche questa decisione dimostra la natura non vincolante della norma 19011, riconosciuta come orientamento generale, non mancando il legislatore comunitario di precisare come le linee guida (della 677) cerchino di enunciare principi e non metodi dettagliati, al fine proprio di garantire flessibilità ed efficacia.

AUDIT O CONTROLLO UFFICIALE?

Il termine "audit" non deve essere utilizzato, nella programmazione ed esecuzione dei controlli, come sinonimo di controllo ufficiale, basato, con vari gradi di complessità, sul procedimento della norma 19011. Il controllo ufficiale, quindi, si svolgerà *mediante* audit. Non è

questione meramente terminologica. Si può concretare infatti il rischio di un audit/controllo ufficiale in cui non venga distinto l'audit in senso stretto (controllo delle procedure), dall'ispezione o da altre tecniche di controllo. Nel primo caso è previsto il preavviso, negli altri no.

UN AUDIT FLESSIBILE

L'audit, mantenendo il riferimento soprattutto ai *principi* (e non al *rito*) della 19011, è opportuno preveda vari gradi procedurali, da semplice a complesso in relazione agli obiettivi e all'oggetto del controllo ufficiale. Di seguito un esempio di audit "minimo" nel campo delle imprese alimentari. Un controllo ufficiale senza preavviso rileva in stabilimento un deterioramento del soffitto con caduta di particelle: è una non conformità ad un requisito del regolamento 852/2004. Il controllo ufficiale può definirsi ispettivo [art. 4, c.2, lett. a) Regolamento 854], per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004. Ma il soffitto non conforme può anche essere indizio di una procedura di manutenzione non ben predisposta o attuata, la quale potrà valutarsi con un ulteriore controllo ufficiale, questa volta mediante audit, preavvisando in quella stessa sede l'operatore per avere i documenti, le registrazioni e la disponibilità del personale preposto. Si tratterà di un *controllo ufficiale mediante audit* [art. 4, c.4 lett. b) del Regolamento 854] per verificare il costante rispetto delle procedure per quanto riguarda la manutenzione dei locali e delle attrezzature. Quindi un controllo uf-

ficiale in due tempi e con due metodi (ispezione prima, audit poi), probabilmente con un grado di efficacia (di cui fa parte anche la prescrizione e l'eventuale sanzione amministrativa) superiore rispetto al solo controllo ufficiale mediante audit sulle procedure di manutenzione dei locali (e del soffitto) eseguito con preavviso. E più efficace anche di quel controllo ufficiale, col mero *nomen iuris* di audit (inteso questa volta impropriamente come controllo ufficiale), che programmi (e preavvisi) la verifica dei *requisiti* di "strutture e attrezzature", compito invece di tipo ispettivo.

UNA POSSIBILITÀ OPERATIVA

L'audit dunque è strumento di controllo ufficiale flessibile, avuto riguardo alla nostra poliedrica realtà operativa, anche in relazione alla forma e alla procedura. Dal più complesso al più semplice, *audit "minimo"*; da quello in cui i due livelli, direttivo ed esecutivo necessariamente operano e interagiscono, a quello in cui quello esecutivo procede autonomamente. È il caso in cui il veterinario di sanità pubblica, a seguito di una ispezione senza preavviso di verifica dei requisiti, decida appunto autonomamente (quindi al di fuori della procedura articolata della 19011) di proseguire il controllo ufficiale con un successivo audit (preavvisando direttamente l'operatore) per il controllo delle procedure (valutazione delle registrazioni, esame del personale preposto ecc.) qualcuna delle quali sarà senz'altro ben valutabile (in positivo e in negativo) *anche* in relazione all'ispezione iniziale. ●

MARINA CALDERONE - PRESIDENTE DEL CUP

La riforma: una sorvegliata speciale

I “parametri”? Cosa sono se non le vecchie tariffe? Giusto il preventivo come principio. Corretto separare la funzione politico-amministrativa da quella disciplinare, ma non fare entrare i consumatori negli organi professionali. Sulle Casse non si accettano espropri. Analisi punto per punto della riforma degli Ordini con la presidente dei presidenti.

di Federico Molino

Il Cup è una sintesi nazionale di 21 Ordini diversi, fra i quali il nostro, guidati da Marina Calderone nel complicato percorso della riforma. La nostra categoria si è già mossa in tempi non sospetti approvando, diversi mesi fa, un nuovo Codice deontologico. Ma la situazione è in movimento e richiede rappresentanze vigili, come ci spiega la Presidente del Cup in questa intervista...

Federico Molino - Dal decreto “Salva Italia” al “Cresci Italia”: quanto il Cup nazionale è

riuscito a portare le istanze delle professioni ordinistiche nelle sedi opportune? Quali proposte del Cup sono state recepite in questi decreti?

Marina Calderone - Con la continua pressione del Cup sui rappresentanti del Governo si è limitato l'ambito della riforma ai soli principi contenuti nella manovra di agosto, scongiurando la decadenza dell'intero *corpus* delle norme ordinamentali. Il lavoro non è stato e non è semplice, dal momento che sul tema della riforma delle professioni si sono incentrate le attenzioni mediatriche con una rappresentazione negativa del nostro ruolo nella società italiana.



Marina Calderone, consulente del lavoro dal 1994 e presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, è al vertice del Cup nazionale, il Comitato unitario degli ordini e dei collegi professionali che rappresenta circa due milioni di professionisti.

Molta attenzione è stata posta proprio nel veicolare le nostre posizioni in modo costruttivo affinché siano poste le basi per una riforma del sistema professionale senza prese di posizione ideologiche. Inoltre, si sono riaperti i tavoli di discussione sulla riforma delle professioni presso il Ministero della Giustizia, ministero vigilante di molte delle professioni ordinistiche italiane.

Molte delle norme indicate nel Dl 148/2011 non riguardano le professioni sanitarie, per le quali in ogni caso è competente il Ministero della Salute, con cui il Ministero di Giustizia dovrà coordinarsi al fine della predisposizione del Dpr di riordino dell'intero comparto ordinistico.

Altro tema di competenza del Ministero di Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico è il decreto attuativo della normativa in materia di società professionali, a cui il Cup presta particolare attenzione, visto il carattere di novità della norma e le ri-

cadute che può avere sui vari ordinamenti professionali.

F.M. - Le tariffe sono state abrogate, ma nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista viene determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Cosa cambia realmente e in che modo gli Ordini potranno arginare gli atteggiamenti di alcuni professionisti che, applicando onorari poco dignitosi, già oggi rischiano di diminuire le prestazioni professionali sanitarie?

M.C. - L'attuale previsione, da un lato elimina ogni riferimento alle tariffe professionali nell'ambito del panorama legislativo italiano. Dall'altro, tuttavia, vi è un esplicito richiamo a parametri individuati dai ministeri vigilanti e a cui il giudice deve fare riferimento in caso di controversie e liquidazioni giudiziali. Indiretta-

mente e senza più pronunciare il termine "tariffe" (che a qualcuno evidentemente evoca cattivi pensieri), si affida ai "parametri" l'identica funzione espletata dalle vecchie tariffe.

Il legislatore, probabilmente consapevole, della contraddizione insita nel suo comportamento, si spinge a vietare la possibilità di fare riferimento a quei parametri nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatori o micro imprese, lasciando però libero il campo nel caso di rapporti con le pubbliche amministrazioni e le medie e grandi imprese.

Va sottolineato che il rischio che si ingeneri nuovo contenzioso è alto e tale problematica è già stata rappresentata al Governo affinché siano individuate modalità uniformi per tutte le tipologie di clientela. Il richiamo deontologico all'adeguatezza del compenso alla complessità della prestazione trova oggi fondamento ulteriore nella stessa norma introdotta nel decreto liberalizza-

zioni, laddove si dice che il compenso deve essere commisurato all'importanza dell'opera.

F.M. - Non crede che le pubbliche amministrazioni in certi casi agiscano sul mercato al pari dei professionisti, ma siano esonerate dai principi di concorrenza, diciamo pure di concorrenza leale, verso i privati? Le pubbliche amministrazioni, per esempio, possono fissare le tariffe, magari per gli stessi servizi per il quale il privato non ha la forza di competere.

M.C. - Il sistema della concorrenza in Italia va rivisto in senso generale, non solo nell'ambito dei servizi offerti dai professionisti. Mi auguro che in questo periodo di particolari difficoltà che il Paese sta attraversando, si affrontino in modo costruttivo anche questi temi introducendo reali parametri di efficienza e di semplificazione a cui la pubblica amministrazione non possa più sottrarsi. È inutile assoggettare i professionisti all'obbligo di dotarsi di strumenti innovativi quando identica previsione non vi è per la pubblica amministrazione che oggi delega in regime di sussidiarietà un numero sempre maggiore di funzioni al comparto professionale.

F.M. - Ritiene che la riforma delle professioni possa migliorare la competitività del sistema paese, tenuto conto che continuano a sussistere situazioni di monopolio/lobby in sistemi economici strategici (Energia, Trasporti, carburanti, servizi erogati dalle municipalizzate etc...) e nella vendita di materie prime (lobby della Gdo)?

CUP E ADEPP MANIFESTERANNO IL 1° MARZO

Il 1° marzo si terrà una manifestazione nazionale organizzata da Cup e Adepp, con l'intervento di tutte le componenti del nostro mondo, che unirà tutti i professionisti per sottolineare il valore sociale ed economico delle professioni nell'ambito dei servizi resi al Paese.

Il Cup (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) è un organismo indipendente e volontario che riunisce gli Ordini e Collegi professionali nazionali.

Ha il compito di rappresentare una voce unica dei professionisti nel confronto con le Istituzioni e nel servizio al Paese. In virtù della sua natura volontaria, ogni Consiglio aderente contribuisce con una quota associativa calcolata in base al numero degli iscritti all'Albo professionale. Il compito del Cup è quello di valorizzare le specificità dei singoli comparti professionali, costituendo un supporto operativo e politico per i vari ordini.

Dalle varie posizioni, espresse nell'ambito del Direttivo e dell'Assemblea Generale degli iscritti, nasce la sintesi politica che è alla base delle varie iniziative assunte dall'organismo unitario. Le professioni, anche nella loro diversità e specificità, rappresentano valori comuni e conseguono principi generali condivisi. Primo fra tutti il benessere dei cittadini.



M.C. - Il mondo delle professioni, dinamico già per sua natura, ha bisogno di ammodernare le regole per rendersi più competitivo nel contesto mondiale. Tuttavia, il dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi si basa su posizioni nettamente sbagliate. Liberalizzare le professioni, infatti, non comporta un aumento del Pil. Ci sarà solo una redistribuzione del reddito a favore del capitale e dei potentati economici che lo detengono. Per questo motivo, i miglioramenti alla competitività del nostro Paese saranno impalpabili.

F.M. - Una delle principali novità è la possibilità di costituire le società tra professionisti (Stp). Un aspetto particolarmente problematico è però la partecipazione alla stp del socio di capitale. In che modo gli Ordini potranno limitare i conflitti di interesse e il coinvolgimento di professionalità *border-line* che già ora spaziano in attività ordinarie, proponendosi al mercato senza averne i titoli?

M.C. - Le norme introdotte sull'apertura di Società di Profes-

sionisti, anche con un intervento importante di soci di capitale, presentano numerosissime criticità. La più pericolosa è l'entrata in società di soci di puro capitale senza alcuna limitazione. Siamo fortemente contrari.

Come Cup abbiamo diramato una circolare sul tema, invitando gli ordini aderenti a non procedere all'iscrizione delle stp fino a quando non sarà stata emanata la normativa di attuazione. È in corso un confronto sul tema con il Ministero della Giustizia che, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, avrà il compito di stilare il regolamento per il funzionamento ed il monitoraggio di dette società.

F.M. - Pensa che la Fnovi sia nel giusto quando chiede prudenza sulla pubblicità in sanità e di non scambiare le liberalizzazioni con una deregulation?

M.C. - Certamente. La previsione normativa secondo la quale la pubblicità è libera non può travalicare il concetto di veridicità e correttezza del messaggio pubblicitario. Questo è ancor più im-

portante nell'ambito delle professioni sanitarie che devono tutelare la salute umana e animale.

F.M. - Un altro aspetto critico era l'obbligo di comunicare per iscritto al cliente il preventivo di spesa. Se questo può avere un significato per prestazioni professionali di una certa entità (nel settore sanitario penso ad esempio ad interventi chirurgici o a visite specialistiche), dall'altra può portare ad una burocratizzazione del rapporto professionista cliente (penso all'attività routinaria). Qual è la sua posizione a riguardo?

M.C. - Fortunatamente siamo riusciti a far modificare la norma laddove, nelle bozze circolate nei giorni immediatamente precedenti all'emanazione del decreto, si prevedeva l'obbligatorietà del preventivo. Nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il preventivo deve essere predisposto dal professionista su richiesta del cliente. Personalmente ritengo che, laddove sia possibile e il cliente lo richieda, sia giusto predisporre il preventivo.

Questo però va temperato con le singole situazioni (penso alle prestazioni rese con carattere di urgenza) e con le specificità delle varie professioni. Penso sia utile che gli Ordini predispongano dei fac simili di conferimenti di incarico da fornire ai loro iscritti.

F.M. - Spesso le criticità nascono non tanto dalle norme e dai regolamenti, ma dai meccanismi di controllo e di sanzionamento nei confronti dei professionisti inadempienti. Come dovrebbe essere costi-

tuito a suo avviso il nuovo “apparato disciplinare” e quali sono invece gli scenari futuri previsti dai decreti sulle liberalizzazioni? Pensa che gli Ordini adempiano fino in fondo alla loro funzione disciplinare? E come commenta l’Antitrust quando dice che non sono abbastanza “terzi” rispetto agli iscritti che devono sanzionare?

M.C. - Nell’ambito della proposta di riforma delle professioni che abbiamo elaborato come Cup quasi due anni fa, abbiamo previsto la separazione della funzione politico-amministrativa da quella disciplinare. Credo che il principio, inserito poi nel Dl 138/2011, sia corretto. Va solamente declinato sulla base delle singole specificità professionali. Personalmente e per quanto riguarda la mia categoria, ritengo che le funzioni disciplinari debbano essere affidate a colleghi eletti separatamente rispetto ai consigli territoriali e nazionale.

L’annosa questione relativa all’inserimento di “soggetti terzi” potrebbe essere risolta con l’inserimento nei consigli di disciplina di magistrati o esponenti dei ministeri vigilanti.

Sono contraria all’inserimento di rappresentanti delle associazioni di consumatori, proposta in passato proveniente dagli ambienti vicini all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

F.M. - **Il futuro degli Ordini è anche legato in modo inscindibile al futuro e alla sostenibilità economica delle rispettive Casse di previdenza. Tutte dovranno adottare misure volte ad assicurare l’equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Se ciò non avverrà si prospetta uno scenario poco piacevole sia per le nuove generazioni (applicazione di un contributivo forzato) sia per i professionisti già in pensione (applicazione di un contributo di solidarietà). Quali sono le strategie del Cup nel caso in cui si realizzino questi scenari? (esiste una strategia condivisa con Adepp?)**

M.C. - Le nostre casse sono ben amministrate, in equilibrio, e garantiscono la pensione dei nostri

Collegi. Non c’è alcuna preclusione da parte nostra a rivedere i meccanismi della previdenza delle professioni ma una trasformazione, però, non può passare per un esproprio.

La norma attuale, con le ultime recenti modifiche, sposta al 30 settembre 2012 il termine entro il quale dovranno essere rielaborati i bilanci tecnici, con la previsione di un equilibrio a 50 anni.

Gli ultimi confronti tra il ministro vigilante e l’Adepp hanno consentito di inserire tra le entrate, oltre alle entrate da contributi versati dagli iscritti, anche i frutti dei nostri patrimoni.

Questi ultimi, non dobbiamo dimenticarli, ammontano complessivamente alla cifra di 50 miliardi di euro. Cup e Adepp, congiuntamente, stanno seguendo tutte le vicende legate alla riforma delle professioni e della previdenza dei professionisti, nella consapevolezza che il tema vada affrontato in maniera unitaria e con il coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali.

F.M. - **In conclusione, a parte i singoli problemi di categoria, cosa cambia davvero per l’istituzione ordinistica? E qual è la misura che sarà più complicata attuare?**

M.C. - Gli scenari stanno mutando velocemente. Il sistema delle professioni ha bisogno di una riforma condivisa e che, soprattutto, non snaturi il ruolo svolto dai professionisti a salvaguardia dell’interesse generale. Per questo motivo, è necessario porre la massima attenzione a tutte le misure in corso di attuazione, con particolare riferimento a quella sulle società tra professionisti. ●

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

“Il Paese ha bisogno di una grande e prioritaria riforma, quella del lavoro” commenta così la presidente Calderone l’indagine Istat che ha evidenziato il raggiungimento del record storico della disoccupazione giovanile in Italia. “Il 31% dei giovani nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni è priva di lavoro. Questo dato fotografa una situazione molto preoccupante tra i giovani in cerca di occupazione”. Diversa la situazione che riguarda le professioni ordinistiche. “L’incremento delle iscrizioni negli Albi professionali è stato molto significativo, più di un milione di nuovi professionisti dal 2000 al 2010.”

QUATTRO DOMANDE ALLA FNOVI

Il Sole ha chiesto il nostro parere

La testata economica ha fatto un giro di tavolo fra gli Ordini Professionali, rivolgendo quattro domande ai Presidenti sulle liberalizzazioni. Ecco come ha risposto la Fnovi.

a cura dell'Ufficio Stampa
Fnovi

1 Abolite le tariffe, quali effetti (positivi e/o negativi) prevede per la Sua categoria?

Gaetano Penocchio - I medici veterinari non avvertiranno alcuna novità. Il nostro Codice deontologico è adeguato ormai da anni. Nel maggio 2006 l'Antitrust avviò un'istruttoria sui minimi tariffari in veterinaria che aprì la strada alla Legge Bersani. Le conseguenze sono state immediate: una corsa al ribasso delle tariffe, talvolta a detrimento del principio dell'adeguatezza nel rapporto onorario-qualità, una deriva che come Ordine ci preoccupa molto. Inoltre, l'utente, privato e pubblico, oltre ad aver perso dei parametri di riferimento, non ha avvertito alcuna moderazione degli onorari perché sempre più gravati da un'IVA ai massimi livelli storici.

2 Cosa pensa del tirocinio svolto tutto durante l'università?

3 Indichi una misura di cui la Sua categoria ha bisogno per crescere

G.P. - Una radicale reimposta-

zione dell'approccio liberalizzatore alla nostra professione, che cessi di guardare alla prestazione veterinaria come ad un qualunque servizio commerciale. Registriamo che per il Fisco la cura di un animale, da compagnia o produttore di alimenti, è un bene voluttuario, gravabile della massima aliquota IVA applicata ai beni superflui (per giunta recentemente maggiorata) e minacciata di decurtazioni della detraibilità fiscale. Non si deve

Il Sole 24 ORE

scoraggiare l'utenza a fare prevenzione e salute animale. Curare gli animali è oggi un obbligo, non dimentichiamo che sono tutelati penalmente.

4 Quale errore non deve fare il Governo Monti?

G.P. - Non deve commettere l'errore di non ascoltare gli Ordini professionali anche nella loro specificità disciplinare. Si pensi alla pubblicità. In sanità, non può essere liberalizzata fino a consentire l'induzione di artificiosi bisogni di salute e una concorrenza al ribasso fra i professionisti esasperati nella rincorsa a chi offre meno. Questa non è liberalizzazione, questa è deregulation. E in sanità non è un buon principio.

Il Codice del Consumo da solo non basta. Serve il ruolo dell'Ordine. ●

SANZIONE ACCESSORIA

Sospensione dall'Albo per omessa fatturazione

La manovra di Ferragosto ha previsto la sospensione dall'iscrizione all'albo per i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali ai quali siano state contestate reiterate violazioni dell'obbligo di fatturazione.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto una nuova **sanzione accessoria** per i professionisti che, in presenza di determinati requisiti, omettono l'emissione del documento certificativo dei corri-

spettivi (ricevuta fiscale, parcella, fattura).

La nuova normativa contempla che, qualora siano state constatate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi nell'arco di un **quinquennio**, è disposta "in ogni caso" la sanzione accessoria della **sospensione** dell'iscrizione all'Albo professionale o all'Ordine per un periodo da tre giorni ad un

mese.

Il provvedimento contenuto nell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011¹ integra l'articolo 12 del D. Lgs. n. 471/1997 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e introduce la sospensione dall'albo per il **professionista che non emette fattura**, scavalcando di fatto gli ordini professionali che dovranno limitarsi solo a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria.

Con la disposizione in commento, il Legislatore ha esteso ai professionisti iscritti ad Albi l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione in caso di mancata fatturazione, come noto già in vigore da qualche anno per punire la mancata emissione degli scontrini fiscali da parte degli esercizi commerciali.

Come già accennato, la fattispecie che può dar luogo alla sospensione dell'iscrizione all'Albo si realizza qualora al professionista vengano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione commesse in giorni diversi.

In tal caso la sospensione, immediatamente esecutiva, può essere comminata per un periodo minimo di tre giorni fino ad un massimo di un mese. L'eventuale recidiva incrementa la durata della sanzione, che in tal caso può andare da un minimo di quindici giorni fino ad un massimo di sei mesi. Trattasi di una sanzione accessoria che si aggiunge a quella fiscale e che può essere impugnata dinanzi la competente Commissione Tributaria.



“Sospensione da un minimo di tre giorni a un massimo di un mese”.

L'autorità competente ad irrogare la sanzione è la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in rapporto al domicilio fiscale del contribuente.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione.

La stessa Direzione è tenuta ad informare l'Ordine professionale che, a sua volta, deve dare pubblicazione della sospensione dell'iscritto sul suo sito internet.

Resta naturalmente salva la potestà disciplinare degli Ordini con riferimento alle violazioni contestate all'iscritto dall'autorità tributaria.

L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento della sospensione è effettuata dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.

L'immediatezza del provvedimento di sospensione non lascia scampo a dubbi e ad attenuanti, e cosa assai più grave, non consente il *normale* iter del provvedimento disciplinare presso l'albo o l'ordine professionale di appartenenza.

Con il provvedimento di sospensione immediatamente esecutivo viene meno anche il diritto di difesa dell'iscritto stesso, che diventa esercitabile solo in un momento successivo alla sospensione stessa, con conseguenze facilmente immaginabili. La sospensione produce l'immediata decadenza dagli incarichi di tipo pubblicistico in corso di svolgimento.

Al termine del periodo di sospensione, il professionista potrà ricevere nuovi incarichi ma quelli perduti lo saranno per sempre.

L'omessa fatturazione dei compensi e degli onorari può essere scoperta in sede di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, esaminando i conti correnti del professionista o dello studio associato, ma anche grazie ad una segnalazione di uno o più clienti che avendo corrisposto il prezzo pattuito per la prestazione non hanno ricevuto la relativa fattura.

Quanto al numero di violazioni contestabili, deve trattarsi di violazioni commesse in giorni diversi. Pertanto, salvo diverse future indicazioni, deve ritenersi che la mancata emissione di più fatture in uno stesso giorno possa integrare una sola violazione nel computo delle quattro rilevanti ai fini della sospensione.

Per i professionisti che operano in forma associativa, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Per completezza di analisi deve evidenziarsi una prima difficoltà applicativa della disposizione concernente il fatto che, a differenza di quanto accade per i commercianti (art. 12 comma 2 del D. Lgs. 471/97 secondo cui è prevista la sospensione dell'attività o della licenza, per ripetute violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali), per i professionisti non vi è un obbligo di emissione immediata della fattura, posto che questo coincide con il momento del pagamento, come prevede

l'art. 6 comma 3 del DPR 633/72.

In virtù di ciò, pare difficile, per i verificatori, “presidiare” il territorio contiguo allo studio professionale, al fine di controllare che i clienti siano in possesso del documento certificativo dei corrispettivi. Ovviamente, rimangono ferme, in caso di accesso dei funzionari presso lo studio, le garanzie previste dal DPR 633/72 e della L. 212/2000: si pensi, ad esempio, alla necessità che la verifica si svolga con la presenza del professionista, o alla necessità dell'autorizzazione preventiva del PM ove lo studio sia adibito anche ad abitazione. La constatazione della violazione, inoltre, potrà provenire da segnalazioni agli organi verificatori, effettuate magari da clienti del professionista o da soggetti terzi.

La definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97, impedisce, di norma, l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, ciò non si applica alla sanzione accessoria della chiusura dei locali per effetto della ripetuta violazione dell'obbligo di emissione degli scontrini fiscali, stante la specialità di tale sanzione. Ravvisando la necessità di attendere le prime pronunce della giurisprudenza, pare che alla stessa conclusione si debba giungere per il caso della sospensione dall'albo professionale.

Le sanzioni amministrative, come prevede l'art. 3 del DLgs. 472/97, sono soggette al principio di irretroattività della legge, con la conseguenza che la nuova fattispecie sanzionatoria si applica solo per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del D. L. 138/2011. Pertanto, non rileveranno, e, di conseguenza, non

potranno essere conteggiate nelle quattro violazioni che costituiscono il presupposto di applicabilità delle sanzioni accessorie, le omissioni dell'emissione di ricevute fiscali/fatture commesse prima dell'entrata in vigore del DL 138/2011, quindi prima del 13 agosto 2011.

Alla luce di ciò, è ragionevole presumere che la nuova sanzione potrà essere applicata tra qualche anno, e non nel prossimo futuro. ●

¹ Decreto Legge n. 138/2011- Art. 2 - *Disposizioni in materia di entrate (omissis)*

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, **nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi**, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della **sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese**. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati".

CIRCOLARE FNOVI

Provvedimenti per omessa pubblicazione degli indirizzi Pec

Scioglimento e commissariamento degli Ordini che non rendono pubblici gli elenchi.

La Fnovi ha informato **gli Ordini provinciali che la Legge 12 novembre 2011, n. 183**, nota anche come Legge di stabilità 2012, ha disposto provvedimenti per omessi adempimenti riguardanti la posta elettronica certificata. Come noto, la Legge impone la riduzione dei costi amministrativi mediante l'obbligo per i professionisti di comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Dal 31 gennaio 2012, "l'omessa pubblicazione dell'elenco" o "il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente". La Fnovi si è attivata per rendere accessibili, attraverso il proprio portale, gli indirizzi Pec, con ciò offrendo agli Ordini la possibilità di essere adempienti rispetto all'obbligo così disciplinato. La Federazione ribadisce che resterà comunque

in capo agli Ordini provinciali l'onere di vigilare sulla condotta dei propri iscritti per fare in modo che gli stessi siano diligenti nell'attivazione e comunicazione di un indirizzo Pec. Inevitabile dunque che gli Ordini si attivino per sollecitare la massima collaborazione da parte dei colleghi inadempienti, ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento dell'obbligo di legge (art.16, comma 7, del Decreto Legge n. 185/2008). (Avv. M.G.T.) ●



WWW.FORMAZIONEVETERINARIA.IT

Un altro anno di formazione a distanza

30giorni presenta le proposte di formazione problem based del 2012.

Ogni mese un caso di bioetica e un caso di sanità veterinaria da risolvere. Due percorsi fad, realizzati dalla Fnovi in collaborazione con il Centro di referenza per la formazione in sanità pubblica veterinaria dell'Izs della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Tutti i casi saranno accreditati Ecm, per un totale di 35 crediti. I discenti potranno scegliere di svolgerne solo alcuni o di affrontare l'intero programma formativo. Il percorso di bioetica permetterà l'acquisizione di 1,5 crediti Ecm/caso (15 crediti totali); il percorso relativo ai casi clinici e all'igiene degli alimenti, permetterà l'acquisizione di 2 crediti Ecm/caso (20 crediti totali).

di Lina Gatti
Izsler, Brescia

clinici o di igiene degli alimenti e un percorso di bioetica. Mensilmente, 30giorni pubblicherà un caso per entrambi i percorsi, da gennaio a novembre.

10 CASI CLINICI E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

Il caso verrà descritto su 30giorni e successivamente il discente interessato dovrà:

- Collegarsi al sito www.formazioneveterinaria.it
- Cliccare sulla voce 30 giorni
- Problem solving

- Leggere il caso e approfondire la problematica tramite la bibliografia e il materiale didattico
- Rispondere al questionario d'apprendimento e compilare la scheda di gradimento.

10 CASI DI BIOETICA

Ogni mese verrà proposto un caso di bioetica *da discutere*, basato su una situazione ricorrente nell'attività professionale. La discussione si svolgerà in forma di esercizio individuale, seguendo un questionario che ha la funzione di orientare il discente nella elaborazione della risposta (un testo di 1000 caratteri circa). I contributi vengono quindi esaminati e accreditati dal responsabile scientifico e la miglior risposta "bioetica" di ogni mese verrà pubblicata in dicembre. Il mese successivo, si darà spazio ad un commento di approfondimento e ad un nuovo caso.

L'obiettivo del percorso formativo di bioetica non è quello di fornire soluzioni, ma di invitare ad accrescere il proprio livello di consapevolezza e di ridurre il *'moral stress'* del medico veterinario.

L'intero percorso è realizzato con la collaborazione della dottoressa Barbara de Mori del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (Univer-

L'aggiornamento a distanza basato sul metodo del problem solving raddoppia. Nel 2012, i medici veterinari avranno a disposizione due percorsi di formazione da 10 casi ciascuno, un percorso di casi



sità di Padova).

Nel risolvere il problema consigliamo al discente di procedere nel seguente modo:

1. Leggere con attenzione il contenuto del problema didattico
2. Approfondire la problematica tramite i riferimenti bibliografici
3. Rispondere online al questionario
4. Compilare la scheda di gradimento

Per rispondere on line il discente accederà al sito www.formazioneveterinaria.it, dove sarà possibile rispondere al questionario di apprendimento e compilare la scheda di gradimento. I questionari online sono disponibili cliccando alla voce "30giorni" - "questioni di bioetica".

La valutazione delle risposte viene operata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. capacità critica coerente con la prospettiva bioetica;
2. comprensione degli obiettivi formativi;
3. completezza nella discussione del caso;
4. chiarezza ed efficacia espositiva.

Il percorso formativo propone un primo approccio allo sguardo etico. Avendo pazienza di seguire il percorso, le risposte individuali si arricchiscono di volta in volta sulla base del lavoro personale svolto lungo l'intero arco delle sollecitazioni ricevute.

Fornire risposte in questa disciplina non è compito né di chi fa formazione, né di per sé della Bioetica veterinaria: è compito di chi ha approfondito la propria consapevolezza etica ed esercita con responsabilità, in 'scienza e coscienza' come recita il Codice Deontologico. ●

QUESTIONI DI BIOETICA VETERINARIA

Soccorso di animale ferito e abbandonato

Un animale da soccorrere, un "amante degli animali" che ripone aspettative d'assistenza nel professionista e chiama in causa il ruolo medico ed etico del veterinario. Qual è il comportamento professionalmente corretto? La risposta è nel metodo. La formula del problem solving si rivela particolarmente indicata nei casi di bioetica.

di Barbara de Mori

Università di Padova

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione

Di fronte ad una società che esige sempre di più dal medico veterinario e che chiede giustificazioni precise sulle scelte operate nei confronti degli animali, lo sviluppo di una competenza etica e decisionale è sempre più urgente. In nome di un principio di integrità morale della professione, i doveri e le responsabilità che il medico veterinario assume su di sé non possono più essere affrontati senza strumenti specifici. Il primo caso di *problem solving* che vi proponiamo ne è una chiara dimostrazione.

EDUCARE ED EDUCARSI

Se per guidare l'automobile è necessaria la patente, per prendere

PBL BIOETICA - CASO N. 1

Titolo: Soccorso di animale ferito e abbandonato

Autore: Prof. Barbara de Mori

Settore professionale: animali da compagnia

Disciplina: bioetica veterinaria

Obiettivo formativo: etica, bioetica e deontologia

Metodologia: fad - problem based learning

Ecm: 1,5 crediti formativi

Invio risposte: su www.formazioneveterinaria.it (voce "30giorni" - questioni di bioetica)

Dal: 15 febbraio 2012

Dotazione minima: 30giorni, pc

Scadenza: 31 dicembre 2012



decisioni etiche è necessario sapere cos'è l'etica e come si 'usa'. È necessario allora ricevere una formazione mirata, specificamente indirizzata ai problemi etici della professione che si esercita, che sia a supporto dei difficili processi decisionali e permetta di comprendere la natura dei problemi coinvolti. Il medico veterinario è sempre più colpito da una malattia professionale che Bernard Rollin, il padre dell'etica veterinaria, ha definito *moral stress*: il peso delle decisioni morali è sempre più grave e la società non sembra essere consapevole di questo. Certo, la Bioetica veterinaria non può fornire risposte preconfezionate, ma contribuisce ad affinare la consapevolezza del complesso ruolo - prima di tutto sociale - del medico veterinario, che oggi ha un ruolo educativo e non più solo operativo: la società deve essere

investita delle proprie responsabilità e deve essere educata ad un corretto rapporto con le diverse categorie di animali. I medici da tempo, oramai, trovano un sostegno alla loro professione nei codici etici, nel lavoro dei comitati etici, nella riflessione bioetica. E il medico veterinario? È destinato a rimanere un medico di serie 'B' o è tempo che acquisisca consapevolezza del proprio ruolo e aiuti anche la società a farlo? Un'offerta formativa dedicata alla Bioetica Veterinaria è un'occasione preziosa per migliorare la propria consapevolezza e competenza professionale. Che si tratti di animali da reddito, da sperimentazione, da affezione, per poter migliorare il benessere animale è necessario sapere quali sono i valori in causa ed educare i vari attori coinvolti - gli allevatori, i proprietari di animali d'affezione, i ricercatori, i

politici - ad ispirarsi a 'criteri di eticità' nel loro operato. E chi ha il compito oggi di educare al miglioramento del benessere animale se non il medico veterinario?

CASO N. 1

Un medico veterinario, libero professionista, gestisce un ambulatorio medico per animali d'affezione. Egli è consapevole, attraverso l'esperienza accumulata negli anni e il lavoro quotidiano, che il rapporto tra animali e società è in grande evoluzione e che, di conseguenza, anche il proprio ruolo di medico è profondamente cambiato. Talvolta, però, questo cambiamento rappresenta davvero una sfida. È il caso, ad esempio, di quando si presenta in ambulatorio chi, trovandosi a soccorrere per strada un animale

ferito e abbandonato e professandosi amante degli animali, chiede che venga curato e accudito. Il medico, in questi casi, chiarisce di essere pronto ad intervenire per le prime cure necessarie, ma che poi l'animale ha bisogno di terapie e di chi si prenda cura di lui. "Ma come? - si sente spesso rispondere - lei non è un medico veterinario? Io le ho già fatto il piacere di portarle qui l'animale ferito. Per quale motivo dovrei fare qualcos'altro?".

GUIDA ALLA RIFLESSIONE

Si tratta di un caso assai frequente, che vede coinvolti per lo più gli animali d'affezione, ma anche gli animali selvatici. Il caso, che richiede di essere esaminato anche sotto il profilo normativo e deontologico, presenta importanti aspetti etici. Prima di tutto, sono in gioco l'*etica professionale* e la difficoltà di mediare tra le divergenti istanze poste dal 'paziente' animale e il cliente umano. È in gioco, di conseguenza, la percezione sociale *del ruolo e dell'identità* del medico veterinario,

impegnato sempre più nel difficile compito non solo di tutelare e migliorare il benessere animale e la salute umana, ma anche di *educare* la società ad un corretto rapporto con gli animali, nei differenti contesti che si sono col tempo creati e che hanno portato oggi ai due estremi della *reificazione* - "cosificazione" - più estrema degli animali destinati, ad esempio, al consumo alimentare e dell'*antropomorfizzazione* degli animali d'affezione. È in discussione, altresì, come identificare e giustificare un *ordine di priorità*, in base a principi e valori condivisi, tra le esigenze in campo, le quali creano profondi ed inevitabili conflitti. I *conflitti* gravano pesantemente ogni giorno sulle decisioni che il medico veterinario deve prendere nell'esercizio della propria professione e di questo la società deve essere resa consapevole e responsabile.

Consapevoli e responsabili, altresì, devono esserlo anche i medici veterinari, dato che le decisioni prese devono poter essere giustificate in modo chiaro e coerente di fronte a chiunque e non solo nello spazio chiuso del pro-

prio ambulatorio.

5 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

Le risposte (massimo 1000 caratteri in tutto) andranno riportate nella sezione "questionari" della piattaforma web.

- 1) Come rispondere in modo *professionalmente corretto* alle difficoltà poste dai clienti che si comportano come in questo caso?
- 2) Come gestire il *conflitto* tra le esigenze dell'animale e le esigenze e il rispetto della professione medico veterinaria?
- 3) È accettabile, in casi come questi, fornire la prestazione medica al '*paziente*' animale a titolo gratuito? Se sì, perché?
- 4) Pensate che le nuove generazioni si pongano in modo differente di fronte alla professione medico veterinaria? Se sì, perché?
- 5) Quale risposta dareste all'ultima domanda che il cliente pone al medico veterinario?

BIBLIOGRAFIA E LETTURE

- 1) B. de Mori, *Che cos'è la Bioetica Animale*, Carocci, Roma 2007, pp. 1-34; pp. 71-86.
- 2) B. Rollin, *An Introduction to Veterinary Medical Ethics. Theories and Cases*, Blackwell, Iowa 2006, pp. 1-14.
- 3) A. I. Reinisch, *The human-animal bond: a benefit or a threat to the integrity of the veterinary profession?* "Canadian Veterinary Journal", (50), 2009, pp. 713-718.
- 4) *Il giuramento del medico veterinario*, www.fnovi.it ●

IL GIURAMENTO MEDICO VETERINARIO

Entro a far parte della Professione e consapevole dell'importanza dell'atto che compio prometto solennemente di dedicare le mie competenze e le mie capacità alla protezione della salute dell'uomo, alla cura e al benessere degli animali, promuovendone il rispetto in quanto esseri senzienti; di impegnarmi nel mio continuo miglioramento, aggiornando le mie conoscenze all'evolvere della scienza; di svolgere la mia attività in piena libertà e indipendenza di giudizio, secondo scienza e coscienza, con dignità e decoro, conformemente ai principi etici e deontologici propri della Medicina Veterinaria. (Consiglio Nazionale Fnovi - Napoli, Aprile 2008)

SUINICOLTURA

Visita in un allevamento di suini

Un caso di sintomatologia respiratoria in un allevamento da riproduzione a ciclo aperto. Il primo di dieci esercitazioni del percorso di formazione in clinica medica e igiene degli alimenti.

di Franco Guarda
Giovanni Loris Alborali
Enrico Giacomini

L'episodio si verifica in un allevamento da riproduzione a ciclo aperto di 600 scrofe localizzato in una zona ad alta densità suina del nord Italia. L'azienda effettua un ciclo continuo con banda settimanale ed è organizzata con strutture in grado di garantire l'accrescimento dei suinetti fino a 90 giorni di vita. Sono presenti settori di produzione differenziati: zona di stimolazione e fecondazione, area di gestazione, suddivisa in una zona di gabbie per la prima fase e una seconda organizzata in box e sale parto. L'alimentazione delle scrofe avviene con alimentazione liquida. Inoltre sono presenti settori dedicati all'accrescimento dei suinetti sia nel post svezzamento che dopo la messa a terra. I locali dello svezzamento presentano pavimento grigliato, l'alimentazione è in forma secca a volontà

mentre in magronaggio avviene con alimento bagnato. L'approvvigionamento del mangime avviene esternamente, mediante filiera commerciale. Il programma vaccinale e dei trattamenti nei riproduttori prevede una vaccinazione di massa tre volte all'anno per Malattia di Aujeszky ed un trattamento con Ivermectina, somministrata tramite mangime 3 volte in un anno. Nei suinetti in svezzamento viene eseguita la vaccinazione per *Mycoplasma hyopneumoniae*

con doppio intervento a 7 e 28 giorni di età, doppia vaccinazione per Malattia di Aujeszky a 60 e 85 giorni. Non vengono utilizzati trattamenti antibiotici di routine. Nello svezzamento è comparsa una sintomatologia respiratoria che ha interessato inizialmente suinetti di età compresa tra i 40 e



PBL - CASO CLINICO N. 1

Titolo: Visita in un allevamento di suini

Autori: Prof. Franco Guarda, Università degli studi di Torino, Dipartimento di patologia animale, Dott. Giovanni Loris Alborali e Dott. Enrico Giacomini, Izsler

Settore professionale: animali da reddito

Disciplina: sanità animale

Obiettivo formativo: sanità animale

Metodologia: fad - problem based learning

Ecm: 2 crediti

Materiale didattico e test: www.formazioneveterinaria.it

Dal: 15 febbraio 2012

Scadenza: 31 dicembre 2012

Dotazione minima: 30giorni, pc

i 70 gg di vita. Successivamente tale sintomatologia si è trasferita anche nel settore dedicato al ma-gronaggio. L'episodio è stato caratterizzato da febbre, depressione del sensorio, disoressia, tosse e dispnea. Al momento della visita in azienda vi erano numerosi soggetti con evidenti sintomi respiratori, tosse, dispnea. Il gruppo di animali all'interno dello stesso box presentava notevole disomogeneità di peso. Inoltre, l'allevatore riferisce che è da circa 6 mesi che una simile sintomatologia era già comparsa più volte e che aveva causato un sensibile aumento della mortalità in soggetti in svezzamento con punte anche del 40%. Durante la visita sono stati notati 3 soggetti deceduti nei box che manifestavano una sintomatologia acuta e si è deciso di conferire al laboratorio i suinetti deceduti per sottoporli ad esame anatomico patologico. Contemporaneamente sono stati prelevati campioni di sangue da 10 soggetti che presentavano la sintomatologia descritta e da 30 soggetti suddivisi per categoria di età. L'esame anatomico-patologico rivela la presenza di polmonite interstiziale con interessamento soprattutto dei lobi diaframmatici e con focolai di epatizzazione rossa ai lobi apicali (Figura 1), fibrina periviscerale in addome e artrosinovite sierosa (Figura 2). Durante la necropsia sono stati prelevati campioni di polmone per l'esame virologico, batteriologico e PCR per ricerca di PRRSV, PCV2, Virus dell'Influenza, *Haemophilus parasuis*, *Mycoplasma*. La PCR ha dato esito negativo per influenza, PCV2, *Haemophilus parasuis*, *Mycoplasma* mentre è risultata positiva per PRRS. ●



Figura 1 - Polmoni di suino di 40 gg di vita con congestione ed epatizzazione rossa polilobulare.




Figura 2 - Polmone di suino di 60 giorni di età con edema interstiziale ed area di epatizzazione rossa al lobo diaframmatico, medio e apicale dx.

Cronologia del mese trascorso

a cura di Roberta Benini

03/01/2012

► Pubblicato sul portale www.fnovi.it il nuovo dossier sul medico veterinario nel settore degli animali acquatici. Il documento è il primo inventario del settore, un compendio sistematico e organico, mai tentato prima, di numeri, definizioni, campi d'applicazione e problematiche.

11/01/2012

► Il Presidente Fnovi firma a Roma il protocollo d'intesa sul Veterinario di fiducia. Lo storico documento, a lungo auspicato dalla Categoria, formalizza un accordo di vertice con l'Associazione Italiana Allevatori per offrire una rete di servizi integrati agli Osa tramite i veterinari di fiducia e i rilevatori-dati di Aia. Penocchio: "L'impegno assunto il 28 novembre 2010 dalla Fnovi con la «Carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia» può dirsi onorato".

13/01/2012

► Comunicato stampa del presidente Enpav, On. Gianni Mancuso, sull'accoglimento da parte del Tar del Lazio (sent. 224/2012), del ricorso presentato insieme alle altre casse privatizzate per l'esclusione dall'elenco Istat.

► L'Enpav rende noto che il servizio di "revisione del bilancio dell'Enpav ai sensi del D. L.vo 509/94 per gli esercizi 2011, 2012 e 2013" è stato aggiudicato con procedura in economia - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla Società Reconta E&Y spa con sede a Roma, Via Po, 32. Aggiudicazione definitiva 13 gennaio 2012.

14/01/2012

► Il Presidente Fnovi incontra a Cremona la Sivar (Società italiana veterinari per animali da reddito), in merito alle procedure applicative del Protocollo d'intesa per il Veterinario di fiducia.

16/01/2012

► È attivo il sito www.struttureveterinarie.it per la georeferenziazione delle strutture veterinarie: nelle prime ore si registrano centinaia di colleghi, a conferma della validità e del gradimento dell'iniziativa.

► Si riunisce il Collegio Sindacale Enpav.

17/01/2012

► Si riuniscono il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo presso la sede dell'Enpav. Al Cda interviene il Presidente Fnovi.

► Si riunisce l'Organismo Investimenti Mobiliari presso la sede dell'Enpav.

► Il presidente Enpav, Gianni Mancuso, e il vice presidente, Tullio Paolo Scotti, partecipano al seminario "Il patrimonio immobiliare delle casse di previdenza privatizzate: problema o opportunità?" organizzato dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, in collaborazione con Kpgm, a Roma.

► Il Sole 24 Ore intervista il Presidente Fnovi sulle liberalizzazioni. Le risposte integrali alla testata economica sono pubblicate sul portale www.fnovi.it

18/01/2012

► La Fnovi partecipa all'Assemblea Straordinaria indetta a Roma dal Cup e dall'Adepp in materia di riforma delle professioni e interventi sulla previdenza dei professionisti.

19/01/2012

► La vicepresidente Fnovi Carla Bernasconi partecipa, a Milano, alla conferenza stampa di presentazione "Il mese del cucciolo". La campagna, sviluppata da Nestlé Purina, è in corso fino al 15 febbraio.

20/01/2012

► Riunione del Comitato centrale della Fnovi a Campobasso. All'ordine del giorno, fra gli altri punti, un concorso "Giovani veterinari e politica della professione". Definite le date del prossimo Consiglio Nazionale che si svolgerà a Roma dal 30 al 31 marzo. Convocata il 31 marzo l'Assemblea Elettorale per il rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei conti della Fnovi.

21/01/2012

► I consiglieri e i revisori dei

conti Fnovi partecipano a Colle d'Anchise (Campobasso) al convegno "Nascere per Rinascere. La sfida delle economie locali" organizzato dall'Ordine dei veterinari di Campobasso.

23/01/2012

> Sergio Apollonio, Thomas Bottello, Antonio Limone, Lorenzo Mignani, Gaetano Penocchio, Elio Bossi, Mario Campofreda e Carlo Pizzirani partecipano alla seduta della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps) presso la sede ministeriale di Viale Ribotta.

24/01/2012

> Il presidente Penocchio partecipa alla riunione di insediamento della Commissione nazionale Ecm, alla presenza del Ministro Balduzzi presso la sede ministeriale di Lungotevere Ripa. La Commissione nazionale dà inizio ai lavori, proseguendo nelle atti-

vità svolte nel precedente mandato; nei prossimi mesi dovrà affrontare alcune delicate tematiche per consentire la messa a regime delle modalità di formazione che si avvalgono delle tecnologie informatiche.

> Con l'entrata in vigore del DL 1/2012, la Fnovi comunica di avere conferito ad una società di brokeraggio, tramite procedura selettiva, il compito di avviare una indagine di mercato tesa ad individuare le soluzioni assicurative più adeguate e maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze dei medici veterinari.

25/01/2012

> La Fnovi invia una nota a firma del presidente Penocchio al settore Cites del Corpo Forestale dello Stato in merito alla microchippatura delle tartarughe. La nota, oltre ad informare che gli Ordini e la Fnovi si attiveranno per

rendere fruibili i nominativi dei medici veterinari, ribadisce, in coerenza con quanto già comunicato ai ministeri competenti, la necessità di mettere in atto tutte le dovute attenzioni a tutela della salute e del benessere degli animali.

31/01/2012

> Il Presidente Fnovi coordina, presso la sede della Federazione, la riunione del Gruppo di lavoro sul Veterinario aziendale, formato da Sandro Bianchini, Angelo Caramaschi, Luca Cozza, Alberto Casartelli, Roberto Giomini, Emilio Olzi, Corrado Pacelli, Ettore Tomassetti, Giorgio Torazza e Giovanni Turriziani. Alla riunione sono state invitate le principali associazioni culturali che si occupano di animali da reddito.

> Il Presidente Fnovi partecipa ad un incontro al Ministero della Salute sull'attuazione del Protocollo d'intesa per il Veterinario di fiducia. ●



TOP RATING ★★★★★
 Free Install: Android Market e Apple Store

“Finalmente una categoria che capisce l'importanza di un'app!”
 (IPHONE ITALIA)

LA SEDE PRESSO L'IZSVE DI ADRIA

Costituita la Società italiana di ricerca applicata alla molluschicoltura

A Rovigo è nata la Siram, società scientifica senza scopo di lucro, per tutti coloro che si occupano di tutela e valorizzazione di questo settore.

Lo scopo principale della neonata Siram è di occuparsi di ricerca soprattutto applicata e dunque affrontare problematiche che provengono direttamente dal settore primario. Non a caso tra i fondatori sono presenti esponenti della categoria dei produttori (Ama - Associazione mediterranea acquacoltori, Api - Associazione Piscicoltori Italiani), che assieme ad importanti istituzioni scientifiche di ricerca (Izzss, Ispra, Centro Ricerche Marine, Università, Istituto Superiore di Sanità), affronteranno il settore della molluschicoltura su più fronti: la fisiologia, la patologia, l'interazione tra ambiente e molluschi bivalvi ed infine il settore della salubrità dei bivalvi a tutela della salute dei consumatori.

Sul tappeto ci sono già alcune problematiche molto sentite dai produttori, sia nel settore della patologia sia della sicurezza alimentare. Si pensi ad esempio alle morie di molluschi che periodicamente colpiscono le nostre pro-

duzioni, sia in laguna, sia a mare, oltre che a patologie infettive come quella causata da Ostreid herpes virus che si dimostra patogeno per le ostriche concave solo in talune aree. A questo proposito risulta determinante l'approfondimento delle interazioni ospite-parassita perché gli ambienti di allevamento nazionali così come le loro modalità sono completamente differenti da quelli di altri paesi UE offrendo quindi opportunità e specificità

produttive ancora da evidenziare. Ad oggi manca, infine, un'analisi approfondita che tenga conto del costo/beneficio dell'applicazione dei Regolamenti comunitari alla molluschicoltura italiana.

Nel settore della sicurezza alimentare sia la produzione che i consumatori esigono a livello nazionale maggior chiarezza su vari temi, tra i quali appaiono in primo piano l'effettiva esposizione al rischio vibrio e virus enterici e l'adozione di metodi di controllo avanzati della contaminazione microbica come l'impedimetria o di metodiche rapide per le biotossine algali.

La corretta informazione dei consumatori è, inoltre, da considerarsi di rilevante importanza al fine di porre momenti di chiarezza scientifica sulla reale salubrità dei bivalvi, troppo spesso considerati "capri espiatori" di tossinfezioni alimentari non ben definite.

Oltre alla ricerca, sarà obiettivo della Siram stabilire legami tra i soci e favorire gli scambi culturali e professionali fra quanti operano nel settore, promuovendo incontri di aggiornamento e qualificazione professionale.

Per ulteriori informazioni: molluschi.siram@gmail.com. ●

LETTURE



Florindo Arengi è medico veterinario presso l'Azienda sanitaria provinciale di Enna dove si occupa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. È presidente dell'associazione "Sammannara" per la salvaguardia del

cane di mannara. Membro dell'Associazione Sanitari Letterati e Artisti Italiani, Arengi nel 2008 ha vinto il premio "Il graffito d'oro" per la narrativa con il racconto inedito "Il prezzo del frumento". L'autore "indagando" sul cane di mannara percorre un arco temporale di tremila anni e lo fa in maniera multidisciplinare riuscendo a far convivere scienza e arte, preistoria e umanesimo. *"Indagine sul cane di mannara"*, Florindo Arengi, 2011, 160 p, Maurizio Vetri Editore.



Le **competenze degli esperti a disposizione di tutti**



Mandaci il tuo quesito
Ti risponde il Gruppo
di Lavoro sul Farmaco
Le risposte su www.fnovi.it



SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO



ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

14° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIVAR

10-12 Maggio 2012 • Cremona, Palazzo Trecchi



Con il patrocinio di

FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari)

Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Lombardia

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cremona

In collaborazione con

AIVEMP (Associazione Italiana Veterinari di Medicina Pubblica)

Organizzato da



EV Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

RESPONSABILE CONGRESSUALE: SIVAR - PAOLA ORIOLI

Tel. +39 (0) 372 40.35.39 - Email: info@sivarnet.it - Website: www.sivarcongress.it



www.facebook.com/sivarnet